

PROVINCIALE

Ente

D'Errico

4001

MATERA

BIBLIOTECA



2657

Codice
di
Procedura Civile
Per
Regno d'Italia
Adottato pel Regno di Napoli
Per ordine di S. M.

Edizione originale, e sola ufficiale

Napoli
Nella Stamperia Simoniana.

1809

Gioacchino Napoleone
Re delle due Sicilie

Visto il decreto di attuazione del

Napoleone nel nostro Regno;

Visto il rapporto del Gran Giudice Mini-
stro della Giustizia;
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue

Art. 1°

Il codice di procedura Civile dell'Impero
Francese, tradotto nel Regno di Sicilia, sin per
fatto il modo di giudizio adottato, è pubblica-
to nel nostro Regno e deve esser sempre osser-
vato in tutte le procedure giudiziarie.

Art. 11°

Da tale epoca resta abolito ogni rito o
regolamento anteriori alla procedura

Art. 111°

Il nostro Gran Giudice Ministro della
Giustizia, le incaricato della esecuzione del
presente decreto, che sarà stampato e posto
in fronte del detto codice.

Napoli li 26. Dicembre 1808.

Firmato Gioacchino Napoleone
Da parte del Re.

Il ministro Segretario di Stato fir. J. Victor

Indice de Titoli —
 Parte prima della procedura da
 avanti i Tribunali —

Libro Primo —

Della giurisdizione di pace —

Tit. 1.° Della liti.	ff. 1.
Della liti del giudice di pace della com- pagna delle parti	3.
II.° Della sentenza in contumacia delle oppo- sizioni alle mede.	5.
IV.° De' giudici sopra appelli postestori	6.
V.° Della sentenza, che non sono diffinitiva, della loro esecuzione	ibid.
VI.° Della chiamata in giudizio a difesa	7.
VII.° Degli esami	8.
VIII.° Della origine del lito e della stima	9.
Della ricognizione de' giudici di pace	10.

Libro II.°

De' Tribunali inferiori

Tit. 1.° Della conciliazione	12.
------------------------------	-----

Tit. II.° Della liti	14.
III.° Della costituzione de' patrocinatori, e delle difese	18.
IV.° Della comunicazione del processo al pub- blico Ministero	19.
V.° Della liti, della loro pubblicazione, e del buon ordine delle medesime	20.
VI.° De' giudici sopra verbale rapporto, delle istruizioni presentate	22.
VII.° Della sentenza	26.
VIII.° De' giudici contumacia, e delle opposizioni	31.
IX.° Della eccezioni	35.
§ 1.° Della eccezioni de' prestatigi dalle straccioni	ibid.
II.° Della declinatorio di foro o remissione delle parti da un Tribunale ad un altro	ibid.
III.° Della nullità	36.
IV.° Dell'eccezioni dilatorie	ibid.
V.° Della comunicazione de' documenti	39.
Tit. X. Della verificazione delle sentenze	40.
XI.° Del fallo incidente civile	45.
XII.° Dell' esame de' testimoni	53.
XIII.° Dell' accesso del giudice sul luogo del controversia	60.
XIV.° Della relazione di parti	ibid.
XV.° Degli interrogatori sopra fatti, o loro circostanze	64.
XVI.° Delle domande incidenti	66.

Dell' intervento in causa	66.
XII. Della riapertura (riserva) di istanza, e della Costituzione di nuovi patrocinatori	67.
XIII. Della disapprovazione dell' approvato di patrocinatori	68.
XIV. Della Competenza giurisdizionale fra Giudici	70.
XX. Della rimessione della causa da un Tribunale ad un altro per titolo di parentela, o affinità	71.
XXI. Del Giudice dato a soggetto	73.
XXII. Della perenzione d'istanza	77.
XXIII. Della rinuncia alla lite	78.
XXIV. Della Materia Sommaria	79.
XXV. Del modo di procedere avanti i Tribunali di Commercio	80.

Libro III.

De' Tribunali d' Appello

Tit. unico Dell' appellazione, e della relativa istruzione	85.
--	-----

Libro IV.

De' modi straordinari d' impegnare i giudicati

Tit. 1.º Dell' opposizione del terzo	91.
II. Del ricorso per ritalazione di sentenza	91.

Tit. III. Dell' azione Revoca contro i giudici	96.
--	-----

Libro V.

Dell' esecuzione de' giudicati

Tit. 1.º Del modo di ricevere le esecuzioni	99.
II. Della liquidazione de' danni, e degli interessi	100.
III. Della liquidazione de' frutti	ibid.
IV. Del mantenimento de' conti	101.
V. Della liquidazione delle spese	104.
VI. Della regola generale intorno all' esecuzione coattiva di sentenze, e di altri	ibid.
VII. Del sequestro sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo	106.
VIII. Del pignoramento, ossia esecuzione sui mobili	109.
IX. Del pignoramento de' frutti ancora attaccati al fucalo	117.
X. Del pignoramento di rendite costituite sopra terzi	118.
XI. Della distribuzione per contributo	121.
XII. Del pignoramento degli stabili	124.
XIII. Degli incidenti della procedura di pignoramento de' stabili	132.
XIV. Della graduazione de' creditori	134.
XV. Del vincolo personale	143.
XVI. De' giudizj in via di Sommario opposizione	148.

Libro Primo —	
I. Della offerta di pagamento e del deposito	15
II. Del diritto di proprietà sui mobili, effetti e frutti loro conduttori sui mobili, effetti e frutti dei loro conduttori sui mobili, effetti e frutti dei loro con- duttori e di quelli degli affittuari e del loro sequestro, e di quello sugli ag- getti d'una casa abitata —	15
III. Del sequestro per causa di revindicazione	15
IV. Della vendita per vendita volontaria	15
V. Del modo di ottenere la spedizione o copia d'innanzi. e di parte formale	15
VI. Di alcuni disposizioni relative all'immissione in possesso dei beni di di innanzi	15
VII. Dell'autorizzazione della donna maritata —	16
VIII. Della separazione dei beni	16
IX. Della separazione personale e del divorzio	16
X. Dell'intervento dei parenti o di Consigli di famiglia	16
XI. Dell'interdizione	17
XII. Del beneficio della cessione dei beni —	17
Libro 2°. Procedura relativa all'apertura di una successione	
I. Della apertura dei sigilli in causa in caso di morte	17
II. Della apertura alla rimozione dei sigilli —	17
III. Della rimozione dei sigilli	18
IV. Dell'intervento in causa dei del Saventano	18
V. Della vendita degli effetti mobiliari	18
VI. Della vendita dei beni stabili	18
VII. Della divisione e vendita all'incanto —	18
VIII. Del beneficio del Saventano	19
IX. Della rinuncia alla comunione o alla successione	19
X. Del Canone all'Enchiridion vacante	ibid
Libro III°	
Titolo unico dei Contratti —	197
Disposizioni Generali —	201

(1)

C O D I C E

CODICE

DI PROCEDURA CIVILE

P A R T E P R I M A .

DELLA PROCEDURA DAVANTI I TRIBUNALI

LIBRO PRIMO.

DELLA GIUSTIZIA DI PACE.

TITOLO PRIMO

Delle citazioni.

ART. 1. **O**gni citazione davanti i giudici di pace dee esprimere la data del giorno, mese ed anno; il nome, la professione e il domicilio dell'attore; il nome, il domicilio e la matricola (parente) dell'uscieri; il nome e il domicilio del reo; debbe enunciare sommarariamente l'oggetto e le ragioni della domanda, indicare il giudice di pace che dee conoscerne, ed il giorno e l'ora della comparita.

2. Nelle materie puramente personali, o relative a cose mobili, la citazione dovrà farsi davanti il giudice
a del

del domicilio del reo. Se il reo non ha domicilio, la citazione dovrà farsi davanti il giudice della sua dimora.

3. La citazione dovrà farsi davanti il giudice del luogo della cosa litigiosa, ove si tratti:

1.° Di azioni per danni dati a' campi, frutti e raccolti:

2.° Di rimozioni di termini, di usurpazioni di terreno, alberi, siepi, fossi ed altri recinti, commesse entro l'anno; di attentati sul corso delle acque, commessi pure entro l'anno; e di qualunque altra azione di semplice possessorio:

3.° Di riparazioni di cose locatate:

4.° Di reintegrazione di danni pretesa da' conduttori pel mancato uso della cosa locata, quando la controversia non cada sul diritto di reintegrazione, e di quelli pretesi da' locatori per le deteriorazioni.

4. La citazione si notifica dall'usciera del giudice di pace del domicilio del reo convenuto, ed in caso d'impedimento, da un altro usciere da destinarsi dal giudice. L'usciera dee rilasciarne copia al reo. Se non si trovi alcuno al suo domicilio, la copia si rilascia al podestà o sindaco del Comune, il quale apporrà all'originale la sua vidimazione (visto) senza spese.

L'usciera della giustizia di pace non può esercitare il suo ufficio pe' di lui parenti in linea retta, ne' pe' di lui fratelli e sorelle, nè per gli affini nello stesso grado.

5. Quando la parte citata è domiciliata nella distanza di tre miriametri (quindici miglia), l'intervallo che dee passare tra il giorno della seguita citazione e quello della comparsa ivi indicato, è di un giorno per lo meno.

Se è domiciliata oltre tale distanza, si accresce un giorno per ogni tre miriametri (quindici miglia).

Ove non sieno stati osservati i termini prescritti, ed il reo convenuto non comparisca, il giudice ordina che sia citato di nuovo, e le spese della prima citazione sono a carico dell'attore.

6. Ne' casi urgenti il giudice accorda una cedola (un
or-

ordine di citazione) per abbreviare i termini, e può permettere di citare anche nello stesso giorno e ad una ora indicata.

7. Le parti possono sempre presentarsi volontariamente davanti un giudice di pace, quantunque non fosse il competente nè per titolo del domicilio del reo, nè per titolo della situazione della cosa litigiosa. In questo caso il giudice di pace giudica appellabilmente o d'inappellabilmente, conformandosi all'autorizzazione delle leggi, o a quella ricevuta dalle parti.

La dichiarazione delle parti, che domandano d'esistere giudicare, è dalle medesime sottoscritta; e se non fanno scrivere, se ne fa menzione.

TITOLO II.

Delle udienze del giudice di pace, e della comparso delle parti.

8. I giudici di pace devono fissare due giorni d'udienza almeno in ogni settimana. Possono altresì procedere al disimpegno delle loro funzioni in tutti gli altri giorni, anche in domenica o festa, sia di mattina, sia di sera.

I giudici di pace possono anche dare le loro udienze nella propria casa, purchè le porte sieno aperte.

9. Al giorno indicato nella citazione o convenute tra le parti, esse debbono comparire in persona, o per mezzo di un loro procuratore debitamente autorizzato; nè possono far notificare le loro ragioni per iscritto.

10. Le parti devono davanti al giudice contenersi ne' termini della dovuta moderazione, ed osservare il rispetto che esige la giustizia: ove se ne allontanassero, sono richiamate all'ordine: ed in caso di recidiva, il giudice può condannarle ad una multa non maggiore di 10. lire (1): la condanna alla multa viene pubblicata

a 2 col-

(1) La lira, espressione monetaria del Regno Italiano, può uguagliarsi a circa 22. grana e mezzo di nostra moneta.

col mezzo di affissi, il cui numero non può eccedere quello de' Comuni del cantone.

11. In caso d' insulto o di grave irriverenza contro il giudice, se ne fa processo verbale, e la parte può esser condannata ad una detenzione non maggiore di tre giorni.

12. Le sentenze pronunziate ne' casi preveduti dagli articoli precedenti, sono provvisoriamente eseguite.

13. Le parti, o i loro procuratori, sono sentiti contraddittoriamente. La causa è giudicata o all'istante, o alla più prossima udienza. Il giudice, se lo crede necessario, si fa rimettere i documenti o le carte giustificative de' loro diritti.

14. Se una delle parti dichiara di voler tentare procedura di falso, e nega lo scritto prodotto, o dice di non riconoscerlo, il giudice le dà atto di questa dichiarazione, vidima lo scritto (vi oppone il suo vitto), e rimette la causa al giudice competente.

15. Ne' casi in cui sia stata profferita una sentenza interlocutoria, la causa dee giudicarsi definitivamente entro mesi quattro al più tardi, a contare dal giorno della interlocutoria; spirato questo termine, l'istanza *de ipso jure* perenta. La sentenza in merito che fosse pronunziata passati quattro mesi, è soggetta ad appello, anche nelle materie sulle quali il giudice di pace pronunzia inappellabilmente, e si annulla ad istanza della parte interessata.

Se la perenzione proviene da colpa del giudice, egli è risponsabile de' danni ed interessi.

16. L'appellazione dalle sentenze del giudice di pace non è più ammissibile dopo tre mesi dal giorno della notificazione fatta dall'usciera della giustizia di pace, o da un altro usciere destinato dallo stesso giudice.

17. Nelle cause, il valore delle quali non eccede 300 lire, le sentenze de' giudici di pace possono eseguirsi provvisoriamente, non ostante l'appellazione, e senza cauzione. Se le cause eccedono il valore delle 300 lire, i giudici di pace possono ordinare l'esecuzione provvisoria delle loro sentenze, ma sotto cauzione.

18. Ogni sentenza dee riportarsi dal cancelliere sul libro delle udienze, e sottoscriversi tanto da lui, quanto dal giudice che ha pronunziato.

TITOLO III.

Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni alle medesime.

19. Se al giorno indicato nella citazione una delle parti non comparisce, la causa è giudicata in contumacia, salvo il caso della nuova citazione previsto dell'ultimo §. dell'art. 5.

20. La parte condannata in contumacia può formare opposizione fra tre giorni dalla intimazione fattale dall'usciera del giudice di pace, o da altro da quello incaricato.

L'opposizione dee contenere sommariamente le ragioni della parte opponente, e la citazione al prossimo giorno di udienza, osservati però tutti i termini prescritti per le citazioni. Deve inoltre indicare il giorno e l'ora della comparita, ed essere notificata nel modo sopradetto.

21. Se il giudice di pace è informato per notizie a lui pervenute, o per mezzo di ciò che gli fosse stato rappresentato all'udienza da' parenti, vicini, o amici del reo convenuto, che questi non ha potuto aver notizia della procedura, può, nell'atto che giudica la contumacia, fissare per termine di opposizione il tempo che gli sembra conveniente: e nel caso che una tale proroga non fosse stata accordata d'ufficio, nè domandata, il reo convenuto può essere dispensato dal rigore del termine per formare opposizione, semprechè giustifichi che non ha potuto essere informato della procedura, o per motivo d'assenza, o di grave malattia.

22. L'opponente che si lascia giudicare per la seconda volta in contumacia, non è più ammesso a formare nuova opposizione.

TITOLO IV.

De' giudizj sopra azioni possessorie.

23. Le azioni possessorie non si ammettono se non sono intentate entro l'anno dal turbato possesso, da colui che da un anno almeno possedeva pacificamente ed a titolo non precario, o per se stesso, o per altri aventi titolo da lui.

24. Nel caso che per la contraddizione del pacifico possesso o della turbazione dovesse aver luogo un esame, questo non può mai versare sul merito.

25. Il possessorio e il petitorio non possono mai cumularsi.

26. Chi agisce in petitorio, non è più ammesso ad agire in possessorio.

27. Il reo convenuto in causa di possessorio non può agire in petitorio, se non è terminato il giudizio possessorio; e se in questo giudizio è succumbente, dee, prima d'intentare la sua azione in petitorio, adempire pienamente tutto ciò in cui è stato condannato.

Nulladimeno, se la parte vittoriosa fosse in mora di far liquidare gli articoli portati dalla sentenza condannatoria, il giudice del petitorio può fissare un termine per la liquidazione, spirato il quale l'azione in petitorio è ammessa.

TITOLO V.

Delle sentenze che non sono definitive e della loro esecuzione.

28. Per le sentenze che non sono definitive, rese in contraddittorio e pronunciate in presenza delle parti, non occorre una speciale spedizione. Nel caso che la sentenza ordinasse una operazione da farsi in presenza delle parti, s'indicherà contemporaneamente il luogo, il giorno e l'ora della operazione, e le parti si riter-

ran-

ranno per intimate colla pronunciata sentenza.

29. Se la sentenza ordina una operazione da eseguirsi da persone perite in qualche arte, il giudice rilascia una cedola di citazione (ordine di citazione) alla parte requirente per chiamare i periti. La cedola (ordine) dee far menzione del luogo, giorno ed ora della operazione, e contenere il soggetto, i motivi e la dispositiva della sentenza relativa alla prescritta operazione.

Se la sentenza ordina un esame di testimonj, la cedola (ordine) di citazione debba indicare la data della sentenza medesima, il luogo il giorno e l'ora in cui i testimonj debbono essere sentiti.

30. Tutte le volte che il giudice di pace si trasporta sul luogo della controversia, sia per visita, sia per sentir testimonj, è sempre accompagnato dal cancelliere, che dee recar seco l'originale della sentenza.

31. Non v'ha luogo ad appello dalle sentenze preparatorie se non dopo il giudizio definitivo, e simultaneamente all'appello da questo giudizio. L'esecuzione de' giudicati preparatorj non porta alcun pregiudizio al diritto che hanno le parti all'appello. Esse non sono assrette per ciò a fare alcuna protesta o riserva.

E' permesso l'appello de' giudicati interlocutorj, prima che sia pronunciato il giudicato definitivo.

In quello caso però si dee dare dal cancelliere spedizione del giudicato interlocutorio alla parte appellante.

TITOLO VI.

Della chiamata in giudizio a difesa.

32. Se alla prima comparsa il reo domanda di chiamare in causa un preteso obbligato alla difesa, il giudice accorda un termine sufficiente in ragione della distanza del domicilio della persona chiamata in causa. La citazione debba essere libellata, cioè dee esprimere il motivo e i titoli della chiamata in giudizio, senza che vi sia bisogno di notificare il permesso avuto dal giudice per la chiamata in causa.

33. Se il permesso di chiamare il terzo in causa non è stato domandato alla prima comparfa, o se la citazione non è stata fatta nel termine stabilito, si procede immediatamente al giudizio sulla causa principale, salvo a pronunciare separatamente sull'obbligo della difesa.

TITOLO VII.

Degli esami.

34. Se le parti non sono d'accordo in fatti di natura da essere verificati per via di testimonj, il giudice di pace, riconosciuta la verificazione utile ed ammissibile, ordina che si proceda alla prova per testimonj, e ne fissa precisamente l'oggetto.

35. Al giorno indicato i testimonj, dopo aver detto il loro nome, la professione, l'età e il loro domicilio, devono prestare giuramento di dire la verità, e dichiarare se sono parenti o affini delle parti, ed in qual grado, o se sono loro domestici od altrimenti addetti al loro servizio.

36. I testimonj sono sentiti separatamente in presenza delle parti, le compariscono. Le parti devono proporre i loro motivi di recusa, e sottoscriverli prima che sia fatta la disposizione; e se non fanno o non possono sottoscrivere, se ne dee far menzione. La recusa de' testimonj non può essere ricevuta, cominciata che sia la disposizione, se non in quanto è giustificata per iscritto.

37. Le parti non possono interrompere i testimonj. Finita la disposizione, il giudice può, ad istanza delle parti, ed anche d'ufficio, fare a' testimonj le interpellazioni che trovasse del caso.

38. In tutti i casi ne quali la ispezione locale può essere utile per intelligenza delle disposizioni, e specialmente nelle azioni per rimozione di termini, usurpazioni di terreni, alberi, siepi, fossi o altri recinti, e per innovazioni sul corso delle acque, il giudice di pace, se lo crede necessario, si trasporta sul luogo, ed

or-

ordina che i testimonj vi si rechino per essere sentiti.

39. Nelle cause soggette ad appello il cancelliere fa processo verbale dell'esame de' testimonj. Questo atto dee contenere il loro nome, l'età, la professione e il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, a loro dichiarazione se sono parenti, affini, domestici od altrimenti addetti al servizio delle parti, e i motivi di causa che fossero stati allegati contro di essi. Il processo verbale dee esser letto a' testimonj per quella parte che li concerne individualmente. Ogni testimonio dee sottoscrivere la propria deposizione, e se non sappia scrivere, o non voglia, se ne fa menzione. Il processo verbale dee inoltre essere sottoscritto dal giudice e del cancelliere, e si procede immediatamente alla sentenza, o al più tardi vi si procede alla prossima udienza.

40. Nelle cause inappellabili non v'è obbligo di far processo verbale: la sentenza però dee enunciare il nome, l'età, la professione il domicilio de' testimonj, il loro giuramento, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, o domestici od altrimenti addetti al servizio delle parti, i motivi di recusa ed il risultato delle deposizioni.

TITOLO VIII.

Delle visite sul luogo, e dello stima.

41. Quando trattasi di verificare lo stato di alcun locale, o di estimare il valore delle indennità o de' risarcimenti domandati, il giudice di pace dispone che egli si trasferirà sul luogo della controversia per eseguirvi la visita in presenza delle parti.

42. Se l'oggetto della visita o dell'estimazione esige delle cognizioni estranee al giudice, egli ordina che i periti da lui nominati nella stessa ordinazione, facciano con lui la visita, e diano il loro parere. Il giudice può proferire immediatamente la sentenza anche sulla faccia del luogo. Nelle cause appellabili si dee far processo.

cesso verbale dal cancelliere, il quale enuncia il giuramento prestato da' periti. Il processo verbale dee essere sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e da' periti; e se questi non fanno o non possono scrivere, se ne fa menzione.

43. Nelle cause non soggette ad appello non si fa processo verbale. Ma la sentenza dee enunciare il nome de' periti, la prestazione del loro giuramento ed il risultato del loro parere.

TITOLO IX.

Della ricusa de' giudici di pace.

44. I giudici di pace possono essere recusati per il motivi seguenti:

1.º Se hanno interesse personale nella contestazione:

2.º Se sono parenti o affini dell' una delle parti sino al grado di cugino germano inclusivamente:

3.º Se nell' anno precedente alla ricusa vi è stato processo criminale fra loro ed una delle parti o loro conjuge, parenti ed affini in linea retta.

4.º Se sia pendente un processo civile fra loro ed una delle parti, o il loro conjuge:

5.º Se hanno spiegato il loro parere per iscritto nell' affare di cui si tratta.

45. La parte che vuole recusare un giudice di pace, è tenuta di stendere un atto di ricusa, nel quale debbe esporne i motivi: si dirige ad un usciere per farlo notificare dal cancelliere della giustizia di pace, il quale dee opporre il suo *visa* all' originale. Tanto l' originale quanto la copia dell' atto dee firmarsi da la parte o da un suo procuratore speciale. La copia è deposta in cancellaria; ed il cancelliere la comunica immediatamente al giudice,

46. Il giudice dee nel termine di due giorni far la sua dichiarazione a piedi dell'atto, portante o la sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi, esprimen-

mando le risposte a' motivi di ricusa allegati dalla parte.

47. Entro tre giorni dalla risposta del giudice che ricusa di astenersi, o non essendovi risposta, il cancelliere, ad istanza della parte più diligente, fa spedizione dell' atto di ricusa, e della risposta del giudice, se ve n' ha, al regio procuratore presso il tribunale di prima istanza, nella di cui giurisdizione risiede il giudice di pace recusato. La ricusa entro otto giorni si giudica dal tribunale dietro le conclusioni del regio procuratore, senza che vi sia bisogno di chiamare le parti.

LIBRO SECONDO

DE' TRIBUNALI INFERIORI

TITOLO PRIMO

Della conciliazione.

48. **P**rima di promuoversi una domanda principale con cui s' introduce un' istanza davanti i tribunali civili tra persone capaci di transigere, e sopra oggetti che possono essere materia di transazione, e l' attore dee far citare il reo alla conciliazione davanti il giudice di pace, quando ambe le parti non vi si fossero presentate volontariamente; senza di che l' istanza non è ammessa.

49. Sono esenti dall' esperimento della conciliazione:

1.º Le cause che interessano lo Stato, i beni della corona, il regio demanio, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, i minori, gl' interdetti, i curatori alle successioni vacanti:

2.º Le istanze che esigono celerità:

3.º Le domande d' intervento in causa, o di chiamata in giudizio di garanti, o sia a difesa:

4.º Le domande relative ad affari di commercio:

5.º Le domande di scioglimento dall' arresto personale; quelle di rimozione di sequestro reale, o d' opposizione alla medesima; quelle di pagamento d' affitti, di case, o beni, o arretrati di rendite, o pensioni; quelle de' patrocinatori per pagamento di spese:

6.º Le domande che si promuovono contro tre o più persone, sebbene sieno correi o consorti di lite:

7.º Le domande di verificaione di scritture, di disapprovazione contro l' operato de' patrocinatori; quel-

le

le che riguardano competenze giurisdizionali, remissione da un tribunale ad un altro, *presa a parte*, (prevaticazione), o sia azione civile contro i giudici; le domande contro un terzo debitore sequestratario; e generalmente le domande relative a pignoramenti, sequestri ed offerte reali; quelle per restituzione di titoli e scritture, o loro comunicazione; quelle di separazione di beni; quelle che riguardano tutele o curatele; e finalmente tutte le cause eccettuate dalle leggi.

50. Il giudice competente della conciliazione è,

1.º In materia personale e reale il giudice di pace del domicilio del reo convenuto. Se vi hanno de' correi, l' attore può adire il giudice di qualunque di loro, a sua scelta:

2.º In materia di società (eccettuate la società commerciali), finchè essa esiste, il giudice competente è quello del luogo in cui la società è stabilita:

3.º In materia di successione sulle domande fra coeredi sino alla divisione inclusivamente; sulle domande che s' intentassero da' creditori del defunto prima della divisione; su quelle relative ad esecuzione di disposizioni a causa di morte sino al giudizio definitivo, il giudice della conciliazione è quello del luogo in cui la successione è aperta.

51. Il termine della citazione per la conciliazione, è di tre giorni almeno.

52. La citazione è notificata da un usciere del giudice di pace del domicilio del reo; essa debbe enunciarne sommariamente l' oggetto della conciliazione.

53. Le parti debbono comparire personalmente, e in caso d' impedimento, col mezzo di procuratore munito di mandato.

54. Al tempo della comparita l' attore può spiegare ed anche aumentare la sua domanda, ed il reo convenuto proporre quelle eccezioni ed istanze che giudica convenienti. Si forma processo verbale della comparita, nel quale si scrivono le condizioni della conciliazione, se ha avuto luogo, ed in caso contrario, si enuncia sommariamente che le parti non hanno potuto conciliarsi.

Le

Le convenzioni delle parti inserite nel processo verbale hanno forza d' obbligazione privata.

55. Se una delle parti deferisce all' altra il giuramento, il giudice di pace lo riceve, oppure fa menzione del rifiuto a prestarlo.

56. La parte che non comparisce, è condannata ad una multa di dieci lire; e non viene ammessa in giudizio, se prima non giustifica colla quietanza di aver pagata la detta multa.

57. La citazione per la conciliazione interrompe la prescrizione, e fa decorrere gl' interessi, purchè la domanda a comparire in giudizio sia fatta entro un mese dal giorno della non comparita, o della non seguita conciliazione.

58. In caso di non comparita d' una delle parti, se ne fa menzione sul registro della cancelleria della giustizia di pace, sull' originale o sulla copia della citazione, senza che siavi bisogno di farne processo verbale.

TITOLO II.

Delle citazioni.

59. In materia personale il reo dee essere citato davanti il tribunale del suo domicilio; e se non ha domicilio, davanti il tribunale della sua dimora.

Se vi hanno de' correi, l' attore può dirigersi, a sua scelta, al tribunale del domicilio d' uno di essi.

In materia reale, il reo debbe essere citato davanti il tribunale del luogo, ov' è situata la cosa litigiosa.

In materia mista, davanti il tribunale della situazione della cosa litigiosa, o davanti il tribunale del domicilio del reo.

In materia di società, finchè essa esiste, davanti il tribunale del luogo in cui è stabilita.

In materia di successione, 1.º sulle domande fra coeredi fino alla divisione inclusivamente; 2.º sulle domande intentate da' creditori del defunto prima della divisione; 3.º sulle domande relative a disposizioni in

causa di morte fino al giudizio definitivo, davanti il tribunale del luogo in cui è aperta la successione.

In materia di fallimenti, davanti il tribunale del domicilio del fallito.

In materia di chiamata in giudizio a difesa, davanti il tribunale ove pende la domanda principale.

Finalmente in caso che fosse stato eletto il domicilio per l' esecuzione di un atto, davanti il tribunale del domicilio eletto, o davanti il tribunale del domicilio reale del reo, conformemente all' art. 111 del Codice Napoleone.

60. Le domande di pagamento di spese fatte da ufficiali ministeriali debbono portarsi davanti al tribunale ove sono state fatte.

61. L' atto di citazione dee esprimere:

1.º La data del giorno, mese ed anno; il nome, la professione e il domicilio dell' attore; la costituzione del patrocinatore incaricato ad agire per l' attore. Il domicilio s' intende eletto di diritto nella casa del patrocinatore costituito, a meno che lo stesso atto di citazione non contenga una differente elezione di domicilio:

2.º Il nome, il domicilio e la matricola (patente) dell' usciere; il nome e l' abitazione del reo; la persona a cui si dee rilasciare copia dell' atto d' intimazione:

3.º L' oggetto della domanda, e l' enunciazione sommaria delle ragioni a cui la medesima si appoggia:

4.º L' indicazione del tribunale che dee conoscere, ed il termine a comparire. Il tutto sotto pena di nullità.

62. Nel caso che un usciere fosse obbligato a trasferirsi a qualche distanza dal suo domicilio, non gli è dovuta a causa della trasferta, che la competenza (indennità) d' una giornata tutt' al più.

63. Non può eseguirsi alcun atto di citazione in giorno di festa legale, se non col permesso del presidente del tribunale.

64. In materia reale o mista, l' atto di citazione debbe esprimere la natura dell' immobile, il Comune, e se

se si può , anche la parte del Comune ov'è situato , e due almeno de' confini ; se si tratta di un podere , o di un corpo di fondi dato in affitto o mezzadria , basta indicarne il nome e la situazione . Il tutto sotto pena di nullità .

65. Dee unirsi all' atto di citazione copia del processo verbale della non seguita conciliazione , o copia della menzione di non comparso , sotto pena di nullità ; dee pure unirsi copia de' documenti , o della parte de' documenti su i quali la domanda è fondata . Se si ometta l' unione di queste copie , quelle che l' attore fosse tenuto di dare nel corso dell' istanza , non entreranno in cassa a di lui favore .

66. L' usciere non può far atti d' ufficio per i suoi parenti ed affini , e per quelli della sua moglie in linea retta all' infinito , nè per i suoi parenti ed affini collaterali fino al grado di figlio , di cugino germano inclusivamente . Tutto sotto pena di nullità .

67. Gli uscieri sono tenuti di specificare a piedi dell' originale e della copia dell' atto di citazione le spese del medesimo , sotto pena di lire cinque di multa , da pagarsi al momento della registrazione .

68. L' intimaione dee farsi alla persona o al domicilio del reo convenuto . Se l' usciere non trova al domicilio nè la parte , nè alcuno de' suoi congiunti o famigliari , rimette immediatamente la copia dell' atto di citazione ad alcuno de' vicini , il quale dee firmare l' originale . Se quelli non può o non vuole firmarlo , l' usciere rimette la detta copia al podestà o sindaco del Comune , il quale lo vidima (appone il suo visto) senza spese . L' usciere dee far menzione di tutto sull' originale e sulla copia .

69. Saranno citati ,

1.° Lo stato , allorchè si tratta di demanio o di diritti demaniali , nella persona o al domicilio del prefetto del dipartimento in cui risiede il tribunale , davanti il quale si porta la domanda in prima istanza :

2.° Il tesoro pubblico , nella persona o all' ufficio del ministro :

3.°

3.° Le amministrazioni o stabilimenti pubblici , e i loro uffici , se la citazione si fa nel luogo ove risiede l' amministrazione ; negli altri luoghi , o alla persona o all' ufficio del loro preposto (agente) :

4.° Il Re , per i beni della corona , o suoi allodialli , nella persona del regio procuratore del circondario :

5.° I comuni , alla persona o al domicilio del podestà o del sindaco : in Milano , (Napoli) alla persona o al domicilio del prefetto del dipartimento (o intendente) .

Nei casi contemplati ne' paragrafi precedenti , l' originale dell' atto deve essere vidimato (visto) dalla persona a cui se ne rilascia copia . In caso d' essenza o di rifiuto , la vidimazione (il visto) si fa o dal giudice di pace , o dal regio procuratore presso il tribunale di prima istanza , cui si rilascia copia dell' atto .

6.° Gli associati ed interessati in una società di commercio , fintanto che esiste , sono intimati nella loro casa sociale , e se non vi è casa sociale , nella persona o al domicilio di uno di essi .

7.° Le unioni o direzioni formate fra creditori sono citate nella persona o al domicilio di uno dei sindaci o direttori .

8.° Quelli che non hanno domicilio conosciuto nel Regno , sono citati nel luogo della loro attuale dimora ; e se il luogo della loro dimora è ignoto , la citazione si eseguisce mediante affissione alla porta principale del luogo della udienza del tribunale davanti a cui si porta la domanda : una seconda copia è consegnata al regio procuratore , il quale vidima l' originale (appone il visto dell' originale) .

9.° Gli abitanti nel territorio del Regno fuori del continente , e quei che sono stabiliti all' estero , sono citati al domicilio del regio procuratore presso il tribunale ove è portata la domanda ; il regio procuratore vidima l' originale (appone il visto all' originale) e ne trasmette copia , riguardo ai primi al ministro della marina , e riguardo ai secondi a quello delle relazioni esteree

70. Il prescritto nei due articoli precedenti si deve osservare sotto pena di nullità .

b

71. Se un atto di citazione è dichiarato nullo pe fatto dell'uscieri, può questi essere condannato alle spese del medesimo atto e della procedura annullata, senza pregiudizio de' danni ed interessi della parte, a misura delle circostanze.

72. Il termine a comparire è ordinariamente di otto giorni per quelli che sono domiciliati nel Regno.

Nei casi che esigono pronta spedizione, il presidente con un'ordinazione sul ricorso della parte, può permettere di citare ad un termine più corto,

73. I termini delle intimazioni per coloro che dimorano fuori del continente del Regno, sono,

1.º Per quelli che dimorano in uno stato confinante col Regno, di giorni 40;

2.º In uno stato non confinante, ma situato nell'Italia, di giorni 50;

3.º Se fuori dell'Italia, ma in Europa, di giorni 90;

4.º Per quelli che dimorano fuori d'Europa qua di Capo Buona Speranza, di sei mesi; 1p 12

E per quelli che dimorano al di là, di un anno.

74. Per una intimazione fatta nel Regno personalmente alla parte domiciliata fuori del Regno, si osservano i termini ordinarij, salvo al tribunale il diritto di prorogarli, secondo le circostanze.

TITOLO III.

Della costituzione de' patrocinatori, e delle difese.

75. Il reo convenuto deve nel termine della citazione costituire un patrocinatore con un atto notificato al patrocinatore dell'attore. Le parti non possono revocare la costituzione dei loro patrocinatori senza costituirne un altro; le scritture fatte, e le sentenze ottenute in concorso dei patrocinatori revocati, e non rimpiazzati, sono valide.

76. Se la domanda è stata fatta a breve termine, il reo può al giorno in cui spira il termine, far present-

te.

tare all'udienza un patrocinatore, cui si dà atto della sua costituzione: non occorre alcuna spedizione di questo atto; il patrocinatore deve con atto *da patrocinatore a patrocinatore* notificare nello stesso giorno la sua costituzione; se manca di farlo, se ne fa la spedizione a sue spese.

77. Fra giorni quindici dal giorno della costituzione, il reo fa notificare le sue difese, o sia la sua risposta sottoscritta dal suo patrocinatore, ed è tenuto di offrire comunicazione de' documenti a cui l'appoggia o amichevolmente *da patrocinatore a patrocinatore*, o per mezzo della cancelleria.

78. Fra giorni otto da questa notificazione, l'attore fa notificare la sua risposta, o sia replica alle difese.

79. Se il reo non ha presentato la sua risposta o sia difesa entro i quindici giorni, l'attore può insistere per l'udienza con un semplice atto *da patrocinatore a patrocinatore*.

80. Spirato il termine accordato all'attore per far notificare la sua replica, la parte più diligente può insistere per l'udienza con un atto semplice (*da patrocinatore a patrocinatore*); può anche l'attore, dopo la notificazione della risposta o sia difesa del reo, insistere per l'udienza, dichiarando che non intende replicare.

81. Non saranno ammesse nella tassa delle spese altre scritture o notificazioni.

82. In tutti i casi nei quali l'udienza può essere domandata con atto *da patrocinatore a patrocinatore*, non entra in tassa che un solo atto per ciascuna delle parti.

TITOLO IV.

Della comunicazione del processo al ministero pubblico.

83. Si comunicano al regio procuratore tutte le cause che riguardano.

1.º L'ordine pubblico, lo stato, il demanio, i comuni, i pubblici stabilimenti, le donazioni ed i legati fatti a beneficio de' poveri.

- 2.^o Lo stato delle persone e le tutele ;
 3.^o Le declinatorie del foro per titolo di incompetenza ;
 4.^o I conflitti di giurisdizione, le ricuse de' giudici, la remissione da uno ad un altro tribunale per titolo di parentela o affinità ;
 5.^o La *presa a parte*, (prevaricazione) o sia le azioni civili contro i giudici ;
 6.^o Le cause delle donne non autorizzate da' loro mariti, od anche di quelle autorizzate a stare in giudizio allorchè trattasi della loro dote, e che il contratto di matrimonio è fatto sotto il regime dotale, le cause de' minori, e generalmente di tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore ;
 7.^o Le cause che riguardano le persone presente assenti, o nelle quali sono interessate ;
 8.^o Il regio procuratore può altresì richiedere la comunicazione di tutte le altre cause ove crede che il suo ministero sia necessario ; il tribunale può anche ordinarla *ex officio*.

84. In caso d'assenza o d'impedimento de' regi procuratori e dei loro sostituti, sono essi rimpiazzati da un giudice o da un supplente.

TITOLO V.

Delle udienze, della loro pubblicità, e del buon ordine delle medesime.

85. Le parti possono difendersi da se stesse, perchè siano assistite da' loro patrocinatori ; il tribunale però può vietarlo, se riconosce che la passione, o l'inesperienza impedisce loro di discutere la loro causa colla decenza conveniente, o colla chiarezza necessaria per l'istruzione dei giudici.

86. E' vietato alle parti d'incaricare i giudici in attività di servizio, i procuratori generali, i regi procuratori e loro sostituti, di prendere la loro difesa sia verbalmente, sia in iscritto, sia a titolo di consulta, anche d'avanti ad altri tribunali. E' però permesso ai detti funzionari di difendere le proprie cause, e quelle

le delle loro mogli, de' loro congiunti ed affini in linea retta, e de' loro pupilli.

87. Le arringhe sono pubbliche, eccettuati i casi nei quali la legge ordina che siano segrete. Può però il tribunale ordinare che siano fatte a porte chiuse, se la discussione pubblica potesse cagionare scandalo o gravi inconvenienti. In questo caso il tribunale dovrà previamente deliberare su tal punto, e renderne conto al procurator generale (Regio) presso la corte (il tribunale) d'appello ; e se la causa pende davanti una corte (tribunale) d'appello, dovrà rendersene conto al gran giudice, ministro della giustizia.

88. Gli astanti alle udienze devono stare col capo scoperto, e conservare un rispettoso silenzio. Ciò che prescriverà il presidente per il mantenimento dell'ordine viene eseguito puntualmente e all'istante.

La stessa disposizione ha luogo ovunque o i giudici, o i regi procuratori esercitano le funzioni del loro ministero.

89. Se alcuno degli astanti, qualunque sia, interrompesse il silenzio, o delle segni di approvazione o disapprovazione sia alla difesa delle parti, sia ai discorsi dei giudici, o del ministero pubblico, sia alle interpellazioni, avvertimenti, o ordini del presidente, giudice delegato (commissario), o regio procuratore, sia alle sentenze o ordinazioni, o cagionasse o eccitasse del tumulto in qualunque siasi maniera, e se dopo di essere stato avvertito dall'usciera, non ubbidisse immediatamente, gli s'ingiunge di uscire dalla sala, e se resistesse, è arrestato, e condotto all'istante in luogo di arresto per 24 ore. Sarà ivi ricevuto dietro la presentazione dell'ordine del presidente, del quale si fa menzione nel processo verbale dell'udienza.

90. Se il tumulto è cagionato da un individuo che adempie una funzione presso il tribunale, oltre la suddetta pena, può essere sospeso dalle sue funzioni ; la sospensione per la prima volta non può eccedere il termine di tre mesi. La risoluzione tanto nel presente, quanto nel caso del precedente articolo, si eleggisce provvisoriamente.

91. Chi oltraggiasse o minacciasse i giudici o gli ufficiali di giustizia mentre sono in funzione, è, per ordinazione del presidente, giudice-delegato (commessario), o regio procuratore ne' luoghi ove a ciascuno di essi appartiene il mantenere il buon ordine, arrestato e condotto immediatamente nella casa d'arresto, interrogato entro 24 ore, e, sulla ispezione del processo verbale che fa prova del delitto, condannato dal tribunale ad una detenzione non maggiore di un mese, e ad una multa che non può essere minore di 25 lire, nè maggiore di 300.

Se il delinquente non potesse essere immediatamente arrestato, il tribunale lo condanna entro 24 ore alle sopradette pene, salva l'opposizione che quegli può formare entro dieci giorni dalla condanna, costituendola prima in istato di arresto.

92. Se i delitti commessi meritassero pena afflittiva o infamante, l'imputato viene rimesso nello stato di arresto, in cui trovasi, al tribunale competente per esservi processato e punito colle norme prescritte dal codice penale.

TITOLO VI.

Dei giudizi sopra verbale rapporto, e delle istruzioni per iscritto.

93. Il tribunale può ordinare che gli atti e le scritture della causa gli vengano rimesse per deliberare sulla relazione di uno dei giudici che sarà nominato nella sentenza, coll' indicazione del giorno in cui egli farà la sua relazione.

94. Le parti ed i loro difensori sono tenuti di eseguire la sentenza che ordina che la causa sia posta in rapporto (la relazione del Giudice), senza che occorra alcuna spedizione nè intimazione di essa nè ulterior citazione. Se una delle parti non presenta i suoi documenti, la causa vien giudicata sui documenti presentati dall' altra parte.

95. Se una causa non sembrasse suscettibile di essere giudicata dietro semplici arringhe o sul semplice rap-

porto, di cui sopra, il tribunale ordina che s'istruisca in iscritto, e nomina uno dei giudici per farne rapporto dopo l'istruzione.

Nessuna causa può essere posta in rapporto se non se all'udienza, ed a pluralità di voti.

96. Entro giorni quindici dalla notificazione della sentenza che ordina l'istruzione in iscritto, l'attore fa notificare al reo una scrittura contenente le sue prove e ragioni, e vi unisce un elenco dei documenti che allega in sostegno del suo assunto.

Fra le 24 ore che seguono questa notificazione, l'attore è tenuto di produrre alla cancelleria i documenti stessi, e di far notificare al reo l'atto di produzione.

97. Entro giorni quindici dalla ridetta produzione alla cancelleria, il reo ne prende comunicazione, e fa notificare all'attore la sua risposta contenente l'elenco dei documenti a sostegno del suo assunto. Entro 24 ore da questa comunicazione, il reo rimette alla cancelleria la produzione contraria presa in comunicazione, fa la sua produzione, e ne notifica l'atto all'attore.

Nel caso che vi fossero più rei aventi interessi differenti, e diversi patrocinatori, ha ciascuno il suo termine fissato, come sopra, per prendere comunicazione, contraddire e produrre: la comunicazione viene loro fatta gradatamente, cominciando dal più diligente.

98. Se l'attore non fa la sua produzione nel termine sovra fissato, il reo fa la sua produzione nel modo già indicato: l'attore non ha che otto giorni per prenderne comunicazione, e contraddire; spirato questo termine si procede al giudizio sulla produzione del reo.

99. Se il reo non produce nel termine fissatogli, si procede al giudizio sulla produzione dell'attore.

100. Se uno de' termini fissati viene a spirare senza che alcuno de' rei abbia preso comunicazione, si procede al giudizio sopra quello ch'è stato prodotto.

101. Nel caso in cui vi sono più rei, se l'attore non avesse prodotto, il reo più diligente depone la sua pro-

duzione in cancelleria, e l'istruzione è continuata come sopra.

102. Se una delle parti volesse produrre nuovi documenti, deve farlo alla cancelleria con semplice atto di produzione, contenente l'elenco de' documenti medesimi, il quale atto è notificato al patrocinatore senz'alcun'altra scrittura, e facendosene, non saranno ammesse nella tassa delle spese, quand'anche la produzione de' documenti contenesse nuove conclusioni.

103. L'altra parte ha otto giorni per prenderne comunicazione, e farvi la sua risposta, la quale non potrà essere maggiore di sei interi fogli.

104. I patrocinatori sono tenuti di specificare in calce degli originali e delle copie di tutte le loro scritture, ed anche dell'atto stesso di produzione, il numero de' fogli di esse, sotto pena di rejezione della tassa.

105. Non entrano in tassa che le scritture e le notificazioni enunciate nel presente titolo.

106. Le comunicazioni sono prese alla cancelleria contro ricevuta del patrocinatore che ne esprime la data.

107. Se i patrocinatori che hanno preso comunicazione trasportando le carte, non le restituirono nel termine prefisso, allora dietro un certificato del cancelliere, e sopra un semplice atto di citazione all'udienza, sono condannati personalmente e senz'appello, a fare la detta restituzione, alle spese del giudizio senza rimborso, ed a lire dieci almeno a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo.

S'entro giorni otto dalla notificazione di detto giudizio i patrocinatori non restituiscono le produzioni, il tribunale può condannarli a maggiori danni ed interessi, senza appello, ed anche sotto pena di arresto personale, ed interdirlì per quel tempo che giudica conveniente.

Le dette condanne possono essere pronunziate dietro domanda delle stesse parti senza che occorra ministero di patrocinatore, e dietro una semplice memoria presentata al presidente, o al giudice relatore, o al regio procuratore.

108. Vi è un registro alla cancelleria, nel quale sono registrate tutte le produzioni secondo il loro ordine di data; questo registro diviso in colonne, deve contenere la data della produzione, il nome delle parti, de' loro patrocinatori e del giudice relatore: una colonna è lasciata in bianco.

109. Dopo che le parti hanno prodotto, e dopo spirati i termini sopraindicati, il cancelliere dietro istanza della parte più diligente, rimette le carte al giudice relatore, il quale se ne dà debito col segnarsi alla colonna lasciata il bianco nel registro delle produzioni.

110. Se il giudice relatore venisse a morire, si dimettesse, o non potesse fare il suo rapporto, se ne destina un altro dietro istanza della parte, mediante ordinazione del presidente, che è notificata alla controparte (parte avversa) o al suo patrocinatore, tre giorni almeno avanti il rapporto.

111. Qualunque rapporto anche sulle cause messe in deliberazione, deve farsi all'udienza: il giudice relatore riassume il fatto, e le prove desunte dalla istruzione, senza spiegare il suo parere. I difensori delle parti non possono, sotto alcun pretesto, essere sentiti dopo il rapporto; ma possono soltanto presentare nell'istante al presidente semplici memorie enunciativie dei fatti, sui quali pretendessero che il rapporto fosse stato incompleto o inesatto.

112. Se la causa è della natura di quelle da comunicarsi al regio procuratore, questi è sentito, e dà le sue conclusioni all'udienza.

113. Non vi è luogo ad opposizione per titolo di essersi pronunziato il giudizio sopra i documenti d'una sola parte in mancanza dell'altra alla produzione de' suoi.

114. Pronunziato il giudizio, il giudice relatore rimette tutte le carte alla cancelleria, e ne è discaricato cancellandosi la sua firma dal registro delle produzioni.

115. I patrocinatori nel ritirare i loro documenti e carte, scrivono al margine del registro di averli ritirati: questa ricevuta firmata dai patrocinatori serve di discarico ai cancellieri.

TITOLO VII.

Delle Sentenze.

116. Le sentenze si pronunziano a pluralità di voti all'istante; i giudici però possono ritirarsi nella camera del consiglio per maturare loro deliberazione, e raccogliere i voti; possono altresì prorogare la causa ad una delle prossime udienze e per pronunciar la sentenza.

117. Se accade che vi siano fra' giudici più di due opinioni differenti, il minor numero è tenuto di accedere ad una delle due opinioni che hanno avuto maggior numero di voti; questa acceffione però non ha luogo che dopo un secondo sperimento di votazione.

118. In caso di parità di voti, la causa sarà di nuovo arringata, chiamato un altro giudice per togliere la parità; in mancanza di giudice, un supplente; in mancanza di questo, un avvocato matricolato (o laureato); ed in di lui mancanza, un patrocinatore, secondo il rispettivo ordine d'anzianità.

119. Se la sentenza ordina la comparsa delle parti, deve indicare il giorno della comparsa.

120. Ogni sentenza, che ingiunge la prestazione di un giuramento, deve enunciar i fatti sur quali il giuramento deve essere prestato.

121. Il giuramento si presta dalla parte personalmente all'udienza; in caso di legittimo impedimento debitamente provato, il giuramento si riceve all'abitazione della parte col mezzo di un giudice delegato dal tribunale, assistito dal cancelliere.

Se la parte che deve giurare abita troppo lontano, può ordinarsi che il giuramento sia prestato avanti il tribunale della di lei dimora.

In tutti i casi, il giuramento si presta presente la parte contraria, o debitamente chiamata con atto da patrocinatore a patrocinatore, e se non vi ha patrocinatore costituito, con atto intimato a persona o a domicilio. L'atto deve indicare il giorno della prestazione.

122. In ognuno di que' casi in cui i tribunali possono accordare de' termini per l'esecuzione delle loro sentenze, lo faranno essi nella sentenza medesima che decide la contestazione, e vi si enuncieranno i motivi dell'accordato termine.

123. Se la sentenza è stata pronunziata in contraddittorio, il termine corre dal giorno della medesima; se è stata pronunziata in contumacia, il termine corre dal giorno della di lei intimazione.

124. Il debitore non può ottenere alcun termine, nè godere di quello che avesse già ottenuto se i di lui beni si vendono ad istanza di altri suoi creditori, se è in istato di fallimento, di contumacia o di arresto, o se ha minorato per fatto proprio le cauzioni che aveva date nel contratto al suo creditore.

125. In ogni caso, anche in pendenza del termine, può farsi luogo agli atti conservatorj delle sostanze del debitore.

126. L'arresto personale non è pronunziato che nei casi determinati dalla legge.

E però rimesso al regolato arbitrio dei giudici di pronunziarlo ne' casi seguenti:

1.º Per danni ed interessi in materia civile, eccedenti la somma di 300 lire.

2.º Per residuo di debito dipendente da rendimento di conti di tutele e cure; di amministrazioni di corporazioni, e comunità; di stabilimenti pubblici; di amministrazioni destinate per ordine di giudice; e per qualunque restituzione che dovesse farsi dipendentemente da' conti ne' detti casi.

127. Nei casi dell'articolo precedente il giudice può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'arresto fino ad un dato termine, spirato il quale, l'arresto viene eseguito senz'altra sentenza. Questa stessa sospensione deve essere ordinata, e motivata nella sentenza che decide la contestazione.

128. Le sentenze che condannano a danni ed interessi, devono contenerne la liquidazione, od ordinare che ne sia presentata la specifica. (nota)

129. Le sentenze che condannano a restituzione di frutti, ordinano che la restituzione sia fatta in natura per quel che riguarda i frutti percetti nell'ultimo anno: e per ciò che riguarda i frutti degli anni antecedenti, ordinano che sia fatta secondo il calmiero (voce) dei prezzi de' mercati più vicini, avuto riguardo alle stagioni ed ai prezzi comuni dell'anno: e nel caso che questi prezzi non fossero chiaramente conosciuti, a giudizio di periti. Se la restituzione in natura per l'ultimo anno fosse impossibile a farsi, dovrà farsi secondo la regola degli anni precedenti.

130. Le parti soccombenti sono condannate nelle spese.

131. Le spese però possono compensarsi in tutto o in parte nel caso che i litiganti fossero marito e moglie, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, ed affini negli stessi gradi; i giudici potranno ancora compensare le spese in tutto, o in parte nel caso che ciascheduno de' litiganti soccombette rispettivamente sopra qualche articolo.

132. I patrocinatori, gli uscieri che hanno ecceduto i limiti delle loro funzioni, i tutori, tutori eredi beneficiati o altri amministratori che hanno compromesso gl'interessi della loro amministrazione, possono essere condannati personalmente alle spese senza rimborso, ed anche a danni ed interessi, se vi ha luogo, salva l'interdizione contro i patrocinatori ed uscieri, e la destituzione contro i tutori ed altri amministratori, secondo la gravità delle circostanze.

133. I patrocinatori possono domandare che siano prelevate le spese a loro favore, allorchè dichiarino all'udienza di averne anticipata la maggior parte. Facendosi luogo a questa domanda, l'aggiudicazione è ordinata nella sentenza stessa che condanna alle spese; in tal caso la domanda della tassa ed il relativo ordine esecutivo si fanno in nome del patrocinatore, senza pregiudizio dell'azione contro il suo cliente.

134. Se essendo stata formata una domanda provvisoria, la causa sia in istato di essere decisa non solo
sul

sul provvisorio ma anche sul merito, i giudici sono tenuti di decider l'uno e l'altro con un solo e medesimo giudicato.

135. L'esecuzione provvisoria senza cauzione è ordinata quando si tratta di titoli autentici, di promesse riconosciute, o di sentenze condannatorie, contro le quali non sia stata interposta appellazione.

L'esecuzione provvisoria può essere ordinata, previa o senza cauzione, quando si tratta:

1.º Di apposizione o di rimozione di sigilli, o di confezione d'inventario;

2.º Di riparazioni urgenti;

3.º Di espulsione da' luoghi affittati, quando non vi è contratto, o se ne è spirato il termine:

4.º Di sequestratori, depositari, o custodi:

5.º Di ammissibilità di sicurezza, e di collaudatori:

6.º Di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori, e di rendimento di conti:

7.º Di pensioni, o assegnamenti provvisori di alimenti.

136. Se i giudici non hanno pronunciato l'esecuzione provvisoria, non possono ordinarla con una nuova sentenza, ma è salvo il diritto alle parti di domandarla in appello.

137. L'esecuzione provvisoria non può essere ordinata per le spese del giudizio, quando anche fossero state aggiudicate a titolo di rifazione di danni ed interessi.

138. Subitocchè le sentenze sono pronunciate, il presidente ed il cancelliere devono sottoscriverne l'originale. In margine del registro delle udienze deve farsi menzione dei giudici e del regio procuratore che sono stati presenti, e questa annotazione deve anche essere sottoscritta dal presidente e dal cancelliere.

139. I cancellieri che rilasciassero spedizione di una sentenza prima che fosse stata sottoscritta, sono processati come falsari.

140. I regi procuratori e i procuratori generali si fanno presentare ogni mese gli originali di tutte le sen-
ten-

tenze , per verificarsi se le sopradette disposizioni siano state eseguite : in caso di contravvenzione , ne fanno processo verbale , affinchè si proceda come sarà del caso .

141. L'estensione delle sentenze deve contenere il nome e cognome de' giudici e del regio procuratore se è stato sentito , come anche il nome e cognome dei patrocinatori ; il nome , cognome , la professione e il domicilio delle parti , le loro conclusioni , l'esposizione sommaria dei punti di fatto e di diritto , i motivi che hanno determinato il giudizio , e la dispositiva .

142. L'estensione si fa in seguito delle narrative notificate vicendevolmente fralle parti . La parte che vuol fare spedire una sentenza emanata in contraddittorio è tenuta di notificare al patrocinatore della parte contraria le narrative della sentenza che contengono il nome , cognome , la professione ed il domicilio delle parti , le conclusioni , ed i punti di fatto e di diritto .

143. L'originale di questa notificazione deve restare per 24 ore nelle mani degli uscieri delle udienze .

144. Il patrocinatore che volesse opporsi , sia alle narrative , sia all'esposto sui punti di fatto e di diritto , deve dichiararlo all'usciera il quale è tenuto di farne menzione .

145. Il notificante con un semplice atto da *patrocinatore a patrocinatore* chiama l'opponente avanti il giudice che ha preseduto , ed in caso d'impedimento , avanti il giudice più antico secondo l'ordine dell'elenco ; il giudice pronunzia definitivamente sulla controversia della estensione .

146. Le spedizioni esecutorie delle sentenze devono essere intitolate , e terminarsi nel modo seguente :

„ N. (*il nome del Re*) per la grazia di „ Dio e per le costituzioni , Re d' Italia (*Re delle* „ due Sicilie) a tutti i presenti e futuri salute . „

„ La corte di o il tribunale di ha „ reso il seguente giudicato „

(*qui si trascrive la decisione o la sentenza*) .

„ Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri che „ ne faranno richiesti , di porre ad esecuzione il detto

„ giu-

„ giudicato , ai nostri procuratori generali (*nostro pro-* „ curatore generale) , ai nostri procuratori presso i tribu- „ nali (*d'appello criminali , e*) di prima istanza , di „ darvi mano ; a tutti i comandanti ed ufficiali di forza „ pubblica , di prestarvi mano forte , allorchè ne sa- „ ranno legalmente richiesti „ .

„ In fede di che il presente giudicato è stato for- „ tosritto dal presidente della corte o del tribunale , „ e dal cancelliere „ .

147. Se vi ha patrocinatore in causa , la sentenza non può essere eseguita che dopo di essergli stata notificata , sotto pena di nullità . Le sentenze condannatorie provvisionali o definitive devono inoltre essere notificate alla parte stessa o personalmente o al domicilio , e deve farsi menzione della previa notificazione fatta al patrocinatore .

148. Se il patrocinatore è morto o ha cessato dall'esercizio , servirà la notificazione fatta alla parte condannata , ma deve farvisi menzione o della morte , o della cessazione del patrocinatore dalle funzioni della sua professione .

TITOLO VIII.

Dei giudizi contumaciali e delle opposizioni .

149. Se il reo non ha costituito patrocinatore , o se il patrocinatore costituito non si presenta all'udienza al giorno indicato , si pronunzia in di lui contumacia .

150. Nel caso di contumacia si pronunzia sempre all'udienza dietro la chiamata della causa : l'effetto è l'aggiudicazione della domanda della parte , se è trovata giusta e ben verificata ; possono però i giudici far deporre sul loro ufficio le carte per pronunziar la sentenza alla prossima udienza .

151. Se sono state citate più persone per lo stesso oggetto , ma a termini differenti , nessuna di esse incorre la contumacia prima della scadenza del termine più lungo .

152. Tutte le parti chiamate , e contumaci sono com-
pre-

prese nella stessa sentenza contumaciale ; e se questa fosse pronunciata contro ognuna di esse separatamente , le spese di tale sentenza non entrano in tassa , e restano a carico del patrocinatore , senza che egli possa ripeterle contro la parte .

153. Se fra due o più parti citate , una è contumace , e l'altra comparisce , l'effetto della contumacia si riunisce , ed il giudizio di riunione si notifica alla parte contumace da un usciere che si destina dal tribunale ; la notificazione dee contenere intimazione a comparire nel giorno in cui la causa sarà chiamata . La causa è giudicata con una sola sentenza , la quale non è soggetta ad opposizione .

154. Il reo che ha costituito patrocinatore , non è obbligato di produrre la sua difesa , o sia risposta ; può citare all'udienza con un solo atto , e far dichiarare incorsa la contumacia contro l'attore che non compare .

155. Le sentenze contumaciali non sono eseguite prima della scadenza di giorni otto della notificazione fatta al patrocinatore , se la sentenza è stata pronunciata contro una parte avente patrocinatore ; e dalla notificazione fatta alla persona o al domicilio , se la sentenza è stata pronunciata contro la parte che non ha costituito patrocinatore a meno che in caso di urgenza l'esecuzione non sia stata ordinata prima della scadenza del termine , ne' casi prescritti dall'art. 135.

I giudici possono egualmente , ne' casi in cui siavi pericolo nel ritardo , ordinare l'esecuzione non ostante l'opposizione , previa o senza cauzione ; l'ordine però della esecuzione deve essere espresso nella stessa sentenza .

156. Qualunque sentenza contumaciale contro una parte che abbia mancato di costituirsi un procuratore , sarà intimata alla medesima per mezzo di un usciere destinato dal tribunale giudicante , o dal giudice del domicilio del contumace che viene indicato dal tribunale medesimo .

Se le sentenze contumaciali non sono eseguite entro

tre sei mesi dal giorno in cui sono state pronunziate , si ritengono come non pronunziate .

157. Se la sentenza è pronunciata contro una parte avente patrocinatore , l'opposizione non si riceve , ch'entro giorni otto dalla notificazione fatta al patrocinatore .

158. Se la sentenza è pronunciata contro una parte non avente patrocinatore , l'opposizione si riceve fino alla esecuzione della sentenza .

159. Si avrà per eseguita una sentenza allora quando i mobili che erano stati pignorati , sono stati venduti , o che la parte condannata è stata incarcerata , o , se già lo era , è stato messo impedimento alla di lei escarcerazione , o che le è stato notificato il pignoramento di uno o più de' suoi stabili , o che siano state pagate le spese , o finalmente , se vi ha qualche atto dal quale necessariamente risulti che l'esecuzione della sentenza è stata conosciuta dalla parte contumace .

L'opposizione formata entro i termini sopra espressi , e nelle forme sotto prescritte , sospende l'esecuzione , su questa non è stata ordinata non ostante l'opposizione .

160. Quando la sentenza è stata pronunciata contro parte avente patrocinatore , l'opposizione non si riceve , se questa non è formata con atto *da patrocinatore a patrocinatore* .

161. Quest'atto deve contenere i motivi dell'opposizione , a meno che prima della sentenza non fossero stati notificati i mezzi di difesa , nel qual caso basterà il dichiarare che s'intende di usarne come mezzi d'opposizione .

L'opposizione che non è notificata in questa forma , non impedisce l'esecuzione ; essa verrà rigettata dietro un semplice atto di protesta *da patrocinatore a patrocinatore* , senza che siavi bisogno di altra istruzione .

162. Quando la sentenza è stata pronunciata contro una parte sprovvista di patrocinatore , l'opposizione può essere formata tanto per atto estragiudiziale di usciere .

sciare, quanto mediante dichiarazione sugli ordini, processi verbali di pignoramento, o d' imprigionamento, o tutt' altro atto di esecuzione, con obbligo all' opponente di reiterarla con atto importante costituzione di patrocinatore entro giorni otto; passa o questo termine, l' opposizione fatta non ha alcun effetto, nè è più ammissibile, e l' esecuzione è continuata senza che siavi di bisogno di essere nuovamente ordinata.

Se il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza, ha cessato di vivere, o ha cessato dalle sue funzioni, la medesima è tenuta di far notificare al contumace una nuova costituzione di patrocinatore, ed il contumace è tenuto entro il sopradetto termine, a contare dalla notificazione, di reiterare la sua opposizione per atto formale e con costituzione di procuratore.

I mezzi d' opposizione dedotti posteriormente all' atto suddetto non possono in alcun caso entrare nella tariffa delle spese.

163. Si tiene in cancelleria un registro, in cui il patrocinatore dell' opponente deve sommariamente notare la di lui opposizione, enunciando il nome e cognome delle parti e de' loro patrocinatori, non che le date della sentenza e della opposizione.

Non si paga alcun diritto di registro, che nel solo caso in cui si rilasciasse una formale spedizione.

164. Le sentenze contumaciali non possono avere esecuzione riguardo ad un terzo, senza un certificato del cancelliere, il quale esprima che non è stata annotata sul registro alcuna opposizione.

165. Non può essere ricevuta opposizione contro una sentenza colla quale si sia rigettata la prima opposizione.

TITLO IX.

Dell' eccezioni.

§. I.

Della cauzione da prestarsi dallo straniero.

166. Ogni straniero, attore principale o interveniente, è tenuto, se il reo prima di ogni altra eccezione lo esige, di prestar cauzione per le spese, danni ed interessi ai quali potesse essere condannato.

167. Nella sentenza che ordina la cauzione deve essere dichiarata la somma della medesima. L' attore che so deposita tale somma, o giustifica di possedere nel Regno beni stabili sufficienti a garantirla, è dispensato dalla cauzione.

§. II.

Della declinatoria di foro, o remissione della parte da un tribunale ad un altro.

168. La parte che è stata chiamata davanti un tribunale incompetente, può domandare di essere rimessa ai giudici competenti.

169. Questa domanda deve farsi preventivamente a qualunque altra eccezione, ed a qualunque risposta.

170. Quando il tribunale è incompetente a ragione della materia, la declinatoria può eccepirsi in qualunque stato di causa, e se non vi fosse istanza di parte, la causa deve rimettersi *ex officio* a chi ne è competente.

171. Se precedentemente è stata fatta ad un altro tribunale una domanda per lo stesso oggetto, o se la contestazione è connessa ad una causa già pendente davanti ad un altro tribunale, la remissione a questo tribunale può essere domandata ed ordinata.

172. Qualunque domanda di remissione è giudicata sommariamente, senza che possa essere riservata, nè riunita all'oggetto principale.

§. III.

Delle nullità.

173. Le nullità dell'atto di citazione, o degli atti di procedura di qualunque genere, si reputano sanate se non sono opposte prima della difesa nel merito, o di tutt'altra eccezione che quella d'incompetenza.

§. IV.

Dell'eccezioni dilatorie.

174. L'erede, la vedova, la moglie che ha fatto divorzio, o che si è separata di beni, e che viene citata come essendo in comunione, hanno tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, o dello scioglimento della comunione per far l'inventario, e quaranta giorni per deliberare. Se l'inventario è stato ultimato prima de' tre mesi, il termine di quaranta giorni incomincia a decorrere dal giorno in cui fu compiuto l'inventario stesso.

Qualora si giustificasse che l'inventario non ha potuto compirsi entro i tre mesi, si deve accordare una proroga sufficiente per compirlo, e quindi quaranta giorni per deliberare, il che sarà determinato in via sommaria.

Anche dopo la scadenza dei sopradetti termini, l'erede conserva, giusta il disposto nell'art. 800 del Codice Napoleone, la facoltà di fare l'inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d'altronde verun atto proprio di un erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice.

175. La parte che pretende di avere diritto di chiama-

mare in giudizio un terzo a sua difesa, è tenuta di chiamarlo entro giorni otto dalla domanda originaria, oltre un giorno per tre miriametri (quindici miglia). Se si chiamano più persone alla stessa difesa, non si dà che un solo termine per tutti, il quale si regola secondo la distanza del luogo della dimora del chiamato più lontano.

176. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretende di aver diritto di chiamarne un'altra a sua difesa, e tenuta di farlo entro il soprascritto termine che comincia a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso deve osservarsi riguardo a quelli che ulteriormente si chiamassero a difesa.

177. Se il reo principale viene citato entro i termini fissati per l'inventario e per deliberare, il termine per chiamare in giudizio a difesa non corre che dal giorno in cui scadono quelli fissati per l'inventario o per deliberare.

178. Non si accordano altri termini per chiamare a difesa, in qualsiasi materia, sotto pretesto di minorità o d'altra causa privilegiata: salvo il diritto di agire particolarmente contro gli obbligati, senza che però il giudizio sulla causa principale possa soffrire ritardo.

179. Se i termini delle citazioni a difesa non sono spirati contemporaneamente a quello della domanda principale, non vi è luogo a reputar contumace il primo reo convenuto; qualora però quelli prima della scadenza del termine, con atto da *patrocinatore a patrocinatore* abbia dichiarato di avere denunziata ad altri la lite.

Se scaduto il termine fissato per chiamare in giudizio l'obbligato alla difesa, il reo non giustifica la relativa sua domanda, si procede al giudizio sulla domanda principale; e se la denunzia della lite allegata dal reo non è mai stata fatta, questi viene condannato ne' danni ed interessi.

180. Se l'attore principale sostiene che non vi ha luogo al termine per la denunzia della lite, questa incidente si giudica sommariamente.

181. La parte chiamata in giudizio a difesa è sog-

getta al tribunale della causa principale, quantunque impugni di essere obbligata alla difesa, a meno che da prove scritte o dall' evidenza del fatto apparisse che l'istanza principale non è stata proposta che all'oggetto di trasportare il terzo chiamato a difesa fuori del suo tribunale, nel qual caso deve essere rimesso avanti al medesimo.

182. Nelle materie reali o ipotecarie, il chiamato formale a difesa potrà sempre assumere interamente la lite del reo principale, che sarà posto fuori di causa, qualora ne spieghi la domanda avanti la prima sentenza.

E' però in facoltà del reo principale, sebbene posto fuori di causa, di assistervi a tutela de' suoi dritti: anzi l'attore principale per il proprio interesse può chiedere che resti in causa il primo convenuto.

183. Ne' giudizj di semplice difesa o rilievo, è in facoltà dell'obbligato d'intervenire in causa senza assumere la lite.

184. Se la domanda per difesa è in istato di essere giudicata nello stesso tempo colla domanda principale, vi si procede simultaneamente; altrimenti l'attore principale può far decidere sulla sua domanda separatamente: se le due istanze erano già unite, la stessa sentenza che pronunzia sulla domanda dell'attore principale, pronunzia sulla separazione; salvo a pronunziare come di ragione sulla domanda di rilievo dopo la sentenza nella causa principale.

185. Nei giudizj di *formale* difesa, le sentenze pronunziate contro gli assuntori della lite sono esecutive contro i principali rei convenuti.

A quest'effetto basterà notificare il giudicato a rei convenuti principali, sia che siano stati posti fuori di causa, sia che vi abbiano assistito, senza che occorra altra domanda o procedura. Rispetto però alle spese, danni ed interessi, la loro liquidazione e gli atti esecutivi non potranno essere fatti che contro gli assuntori della lite.

In caso però d'insolubilità degli assuntori della

li-

lite, i principali convenuti saranno responsabili delle spese, qualora per altro non fossero stati posti fuori di causa, e lo saranno anche per li danni ed interessi, se il tribunale ha così giudicato.

186. L'eccezioni dilatorie devono proporre simultaneamente, e prima di qualunque altra ragione nel merito.

187. L'erede, la vedova, la donna che ha fatto divorzio, o che è separata di beni, possono differire a proporre l'eccezioni dilatorie dopo la scadenza de' termini per fare inventario e per deliberare.

§. V.

Della comunicazione de' documenti.

188. Le parti possono rispettivamente con un semplice atto da *patrocinatore a patrocinatore* domandarsi comunicazione dei documenti prodotti contro di esse, entro tre giorni dalla notificazione o da quello in cui se ne sarà fatto uso.

189. La comunicazione si fa o tra patrocinatori contro (con) ricevuta, o depositando i documenti in cancelleria. I documenti non possono essere trasportati fuori della cancelleria se sono originali, a meno che la parte non vi acconsenta.

190. Il termine, entro il quale i documenti comunicati devono essere restituiti, sarà determinato o nella ricevuta stessa del patrocinatore; o nel giudicato che ordina la comunicazione; se non è fissato alcun termine, la restituzione deve farsi entro tre giorni.

191. Se, spirato il termine prefisso, il patrocinatore non restituisce i documenti a lui comunicati, viene sopra semplice ricorso o memoria della parte ordinata la immediata a loro restituzione, sotto pena dell'arresto personale; ed il patrocinatore è altresì condannato al pagamento dei danni ed interessi in ragione di lire tre per ciascun giorno di ritardo, contando da quello della notificazione della ordinazione; ed infine alle spese del

giudizio su tale incidente , le quali non potrà ripetere dal suo costituente.

193. In caso di opposizione, l'incidente è giudicato sommariamente, e se il patrocinatore soccombe, è condannato personalmente alle spese del giudizio incidente, ed anche a quei maggiori danni ed interessi e pene che faranno del caso e di ragione secondo le circostanze.

T I T O L O X.

Della verificaione delle scritture.

193. Occorrendo di far riconoscere e verificare una scrittura privata, l'attore può, senza permesso di giudice, far citare la parte a tre giorni, onde riportare un atto della di lei ricognizione, o per far dichiarare che la scrittura si ha per riconosciuta.

Se la parte citata non nega la firma, le spese relative alla verificaione o alla ricognizione, e quelle pure della registrazione della scrittura, sono a carico dell'attore.

194. Se il reo non compare, si dichiara la contumacia, e la scrittura si ha per riconosciuta; se compare e la riconosce, il giudice la dichiara riconosciuta e ne dà atto all'istante.

195. Ove il reo neghi che la firma a lui attribuita sia propria, o dichiar di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, se ne può ordinare la verificaione, sia col mezzo di documenti, sia col giudizio dei periti, sia coll'esame de' testimoni.

196. La sentenza che ammette la verificaione, ordina ch'essa si faccia da tre periti che sono nominati d'ufficio, a meno che le parti non sian state d'accordo nella loro elezione. Colla stessa sentenza si destina il giudice davanti a cui deve seguire la verificaione, e si ordina che la scrittura da verificarsi sia deposta alla cancelleria, dopo che si sarà riconosciuto lo stato della medesima, e che sarà firmata e segnata dall'attore.

dal

dal di lui patrocinatore, e dal cancelliere, il quale farà processo verbale d'ogni cosa.

197. In caso di ricusa del giudice destinato o dei periti, si procede nel modo prescritto a' titoli *della Ricusa de' giudici, e delle Relazioni de' periti.*

198. Entro i tre giorni dal deposito della scrittura in cancelleria, il reo convenuto può averla in comunicazione presso la stessa cancelleria, senza che possa essere trasportata; all'atto di questa ispezione la scrittura deve sottoscriversi dal reo, o dal di lui patrocinatore, o da un suo procuratore speciale, ed il cancelliere essende processo verbale di quanto sopra.

199. Il giudice destinato con ordinazione stabilisce il giorno per il confronto delle scritture, e destina con essa un usciere per eseguire le citazioni a comparire davanti a lui. Questa si fa ad istanza della parte più diligente, e si notifica al patrocinatore della parte contraria, e se non ha costituito patrocinatore, al di lei domicilio. Le parti sono obbligate a comparire al giorno indicato, onde convenire dinanzi al giudice intorno alle scritture di confronto. Se la parte che ha chiesta la verificaione non compare, la scrittura è rigettata: non comparendo il reo, il giudice può ritenere la scrittura per riconosciuta. Tanto nell'uno che nell'altro caso si proferirà la sentenza nella prossima udienza sopra il rapporto del giudice delegato (commessario), senza citare le parti all'udienza stessa; contro una tale sentenza sarà ammessa l'opposizione.

200. Se le parti non sono d'accordo intorno alle scritture di confronto, il giudice non può ammettere come tali, che,

1.º Le firme apposte agli atti seguiti davanti notaro, o le firme di atti giudiziari fatte in presenza del giudice e del cancelliere, o infine le carte che questi, la di cui firma deesi comparare, ha scritte e firmate in qualità di giudice, cancelliere, notaro, patrocinatore, usciere, o come costituito in qualsiasi pubblico ufficio:

2.º Le scritture e firme private riconosciute dalla per-

persona a cui si attribuisce la carta da verificarsi; ma non già quelle negate o non riconosciute dalla medesima, quantunque fossero state precedentemente verificate, e riconosciute come di lei proprie.

Se viene negata, o non riconosciuta una sola parte della scrittura da verificarsi, il giudice può ordinare che il resto della detta scrittura serva di carta di confronto.

201. Se le carte di confronto sono in potere di pubblici depositarj o di altre persone, il giudice delegato (commessario) ordina che i depositarj di dette carte abbiano a presentarle ad un giorno ed ora determinati nel luogo in cui deve seguire la verificaione, sotto pena, pei pubblici depositarj, dell'arresto personale; le altre persone vi saranno attrette colle vie ordinarie, salvo il pronunziare anche contro di loro l'arresto personale, se vi sarà luogo.

202. Se le carte di confronto non potessero essere trasportate, o se i depositarj di esse abitassero in luoghi molto distanti, è rimesso alla prudenza del tribunale di ordinare dietro il rapporto del giudice delegato (commessario), e sentito il regio procuratore, che la verificaione si eseguisca nel luogo di abitazione dei detti depositarj, o nel luogo più vicino, oppure che le carte siano entro un determinato termine trasportate alla cancelleria coi mezzi e colle cautele che il tribunale stabilirà nella sua ordinazione.

203. In quest' ultimo caso, se il depositario delle scritture è pubblico funzionario, è tenuto, prima di consegnare gli originali, di farne una spedizione o copia collazionata, la quale sarà collazionata sulla minuta, o sia originale, dal presidente del tribunale del circondario di 1. istanza della provincia), che ne formerà processo verbale. Il depositario ripone questa spedizione o copia fra le sue minute in luogo dell' originale, onde vi resti fino alla di lui restituzione. Occorrendo intanto di rilasciare spedizioni di questa copia posta in luogo dell' originale, il depositario può farlo, coll'obbligo però di far menzio-

ne

ne in ogni spedizione del processo verbale eretossi (formatosi) dal presidente.

Il depositario verrà rimborsato delle spese dalla parte che ha domandato la verificaione: esse sono tassate dal giudice che ha fatto il processo verbale, e pel loro rimborso si rilascia la spedizione esecutiva (esecutorio).

204. La parte più diligente cita con atto di ufcieri i periti e depositarj di trovarsi nel luogo ed al giorno ed all'ora indicati nell'ordinazione del giudice delegato (commessario), i periti per prestare giuramento e procedere alla verificaione, ed i depositarj per presentare le scritture di confronto. S' intima con atto da *patrocinatore a patrocinatore* alla parte contraria d'intervenire alla verificaione. Si stende di tutto processo verbale, di cui si darà copia ai depositarj per estratto, in ciò che li riguarda, unitamente alla copia della sentenza.

205. Allorquando le scritture saranno presentate dai depositarj al giudice delegato (commessario), è rimesso alla di lui prudenza l'ordinare che i depositarj siano presenti alla verificaione per la custodia delle dette scritture, e che possano ritirarle affine di presentarle ad ogni sessione, o l'ordinare che le scritture restino depositate nelle mani del cancelliere, il quale se ne costituisce responsabile con processo verbale. In quest' ultimo caso, se il depositario esercita funzione pubblica, può rilasciarne spedizioni nel modo che è stato prescritto dall' art. 203, quantunque il luogo ove si fa la verificaione sia fuori del circondario in cui il medesimo ha il diritto di esercitare il suo ufficio.

206. In mancanza o in caso d' insufficienza delle scritture di confronto, il giudice delegato può ordinare che il reo scriva sotto la dettatura dei periti, presente o chiamato l'attore.

207. Prestato il giuramento dai periti, fatta ai medesimi la comunicazione delle carte di confronto, o compito lo scritto sotto la dettatura, le parti si ritirano; dopo aver fatte intorno al processo verbale del giudice delegato (commessario) quelle istanze ed osservazioni che giudicano convenienti.

208. I periti procedono unitamente alla verificazione in cancelleria in presenza del cancelliere, oppure avanti il giudice, se così ha questi ordinato. Se non possano terminare la loro operazione nell'istesso giorno, è prorogata ad un altro giorno ed ora indicati dal giudice e dal cancelliere.

209. La relazione de' periti si unisce all'originale del processo verbale del giudice delegato (commessario) senza ulterior giuramento per parte de' medesimi. Le scritture di confronto sono restituite ai depositarj contro (con) loro ricevuta scritta nel processo verbale.

La tassa delle giornate ed onoranze (onorarj) dei periti si fa sul medesimo processo verbale, e se ne rilascia mandato esecutivo contro la parte che ha domandata la verificazione.

210. I tre periti devono fare una sola relazione motivata, e presentare una sola opinione a pluralità di voti.

Se vi sono opinioni differenti, il rapporto deve esprimerne i motivi senza specificare l'opinione individuale dei periti.

211. Possono essere sentiti come testimonj coloro che avessero veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o che avranno cognizioni de' fatti che possono influire allo scoprimento della verità.

212. Quando si procede all'esame de' testimonj, le carte negate o non riconosciute devono essere ad essi presentate per segnarle; della quale segnatura o del loro rifiuto deve farsi menzione nel processo verbale. Devono inoltre osservarsi le regole che saranno prescritte più abbasso per l'esame de' testimonj.

213. Se è provato che la carta è stata scritta o firmata da quello stesso che l'ha negata, viene condannato a 150 lire di multa da pagarsi al demanio, oltre le spese, danni ed interessi della parte, e può essere condannato all'arresto personale sull'oggetto della causa.

TITOLO XI.

Del falso incidente civile.

214. La parte che pretende che un documento intimato, comunicato o prodotto nel corso della procedura, sia falso o falsificato, può essere ricevuta ad intentare la querela di falso, quand'anche fosse già stato riconosciuto per vero in concorso tanto dell'attore che del reo, in tutt'altra sede che in quella di una procedura di falso principale o incidente, e che in conseguenza di una tale ricognizione fosse intervenuto un giudicato sull'appoggio della verità dello stesso documento.

215. Colui che vuole intentare la querela di falso incidente, è tenuto d'interpellare prima l'avversario con atto da patrocinatore a patrocinatore, a dichiarare se voglia o no; servirsi del documento, con protesta che qualora voglia servirsene, introdurrà la querela di falso.

216. Entro giorni otto la parte citata deve notificare con atto di patrocinatore la sua dichiarazione sottoscritta da essa, o da un suo procuratore munito di speciale mandato ed in forma autentica della quale dovrà unirsi copia se intenda o no; servirsi del documento che si vuol querelare (arguire) di falso.

217. Non facendo il reo questa dichiarazione entro il detto termine, o dichiarando di non volerli servire di tal documento, l'attore può citarlo all'udienza con semplice atto di patrocinatore, affinché venga ordinata la rejezione del documento asserito falso, di modo che non sia operativo a favore del reo; salvo però all'attore di trarre dal documento quelle induzioni e conseguenze che crederà, e di fare quelle domande di danni ed interessi che giudicherà convenienti.

218. Se il reo risponde che intende servirsi del documento, l'attore deve dichiarare con atto fatto alla cancelleria, e sottoscritto da lui o dal suo procuratore munito di mandato speciale in forma autentica; che
vuo-

vuole intentare la querela di falso contro il documento, e domanda l'udienza con un semplice atto, affinchè venga ammessa la sua querela di falso, e che sia nominato il giudice delegato (commessario) davanti a cui si debba procedere.

219. Il reo è tenuto di deporre in cancelleria il documento querelato (arguito) di falso entro tre giorni dalla notificazione della sentenza che ha ammesso la querela di falso, ed in cui fu nominato il giudice delegato, e di notificare all'attore nei tre giorni successivi l'atto del deposito fatto in cancelleria.

220. Mancando il reo di eseguire entro il detto termine quanto resta prescritto nell'articolo precedente, l'attore può citare all'udienza perchè venga sentenziata la rejezione del documento, conformemente al disposto all'art. 217, a meno che non preferisca di domandare che gli sia permesso di far pervenire detto documento alla cancelleria a proprie spese, delle quali sarà dal reo rimborsato, come di spese pregiudiziali, al qual effetto si rilascia mandato esecutivo.

221. Nel caso ch'esita l'originale del documento che si querela (arguito) di falso, il giudice delegato (commessario) sull'istanza dell'attore ingiunge al reo, se lo trova del caso, di far pervenire entro il termine che prescriverà, il detto originale alla cancelleria; e che i depositarj del medesimo vi saranno costretti, se sono funzionarj pubblici coll'arresto personale, e se sono altre persone col mezzo di pignoramento, di multa, ed anche di arresto personale, se occorre.

222. E' lasciato alla prudenza del tribunale di ordinare, dietro il rapporto del giudice, che si continuerà la procedura di falso senza aspettare la presentazione dell'originale, come anche di stabilire ciò che sarà conveniente nel caso che l'originale non possa essere presentato, o che sia a sufficienza provato che l'originale stesso è stato sottratto, o che siasi smarrito.

223. Il termine per la presentazione dell'originale decorre dal giorno della intimazione della ordinazione o sentenza al domicilio di coloro che lo ritengono.

224. Il termine prescritto al reo per far presentare l'originale, decorre dal giorno della intimazione dell'ordinazione o sentenza al suo patrocinatore. Mancando il reo di usare le debite diligenze per la presentazione dell'originale nel detto termine, l'attore può citare all'udienza, conformemente al prescritto all'art. 217.

Le diligenze superiormente imposte (i termini prescritti di sopra) al reo si avranno per adempite, qualora egli notifici ai depositarj dell'originale nel termine prefinito, una semplice copia dell'intimazione a lui fatta dell'ordinazione o sentenza che prescrive il trasporto (esposizione) dell'originale, senza ch'egli sia in obbligo di levare alla cancelleria spedizione della detta ordinazione o sentenza.

225. Eseguito in cancelleria il deposito del documento preteso falso, l'atto di deposito è notificato al patrocinatore dell'attore, con intimazione di trovarsi presente al processo verbale dello stato del documento, che verrà fatto tre giorni dopo una tale intimazione.

Se il deposito è stato fatto per opera dell'attore, entro tre giorni dal seguito deposito, si fa il processo verbale, previa citazione al reo di esservi presente.

226. Se è stato ordinato il trasporto degli originali, (esposizione) il processo verbale nel termine anzidetto si formerà unitamente, tanto dello stato degli originali, quanto di quello delle copie querelate (arguite) di falso. Può però il tribunale, secondo i casi, ordinare che sia formato prima il processo verbale dello stato delle copie senz'attendere la presentazione degli originali, del di cui stato, in questo caso, si forma separato processo verbale.

227. Nel processo verbale deve farsi l'indicazione e la descrizione delle cancellature, sovrapposizioni, intrusioni, interlineazioni ed altre circostanze della medesima natura: viene questo formato dal giudice delegato (commessario) in presenza del regio procuratore e delle parti, o da' loro procuratori muniti di mandato speciale in forma autentica. I detti originali e copie sono segnati dal giudice delegato (commessario), e dal regio procuratore, e le sono egualmente dall'attore e dal reo se vogliono e

possono segnare, altrimenti se ne fa annotazione. Nel caso che l'una o l'altra delle parti non comparisca, si pronunzia la contumacia, e si procede al processo verbale.

228. L'attore, nella causa di falso, o il suo patrocinatore, può in qualunque tempo della causa aver comunicazione dei documenti querelati (arguiti) di falso, dalla persona del cancelliere, senza trasportarli fuori della cancelleria, e senza alcuna remora negli atti.

229. Entro giorni otto successivi alla formazione del processo verbale, l'attore è tenuto di notificare al reo i motivi della querela di falso, nei quali si devono precisare i fatti, le circostanze e le prove sulle quali pretende di stabilire il falso o la falsificazione; altrimenti sarà lecito al reo di domandare l'udienza per far sentenziare, se vi è luogo, che l'attore è decaduto dalla querela intentata.

230. Il reo è tenuto entro otto giorni, dacchè gli sono stati notificati i motivi della querela di falso, di rispondervi in iscritto; altrimenti l'attore può domandare l'udienza per far sentenziare la rejezione del documento nel modo prescritto all'art. 217.

231. Tre giorni dopo che il reo ha risposto, la parte più diligente può domandare l'udienza, nella quale i motivi del falso saranno ammessi o rigettati in tutto o in parte, ed in cui sarà pure ordinato, se sia del caso, che i motivi stati ammessi o parte de' medesimi restino uniti o al processo di falso incidente o al processo principale; il tutto secondo la qualità dei detti motivi e secondo che i casi lo esigono.

232. Nella sentenza si ordina che i motivi stati ammessi siano provati o per documenti o per testimonj davanti al giudice delegato (commessario), salvo al reo la prova contraria: si ordina inoltre che si procederà alla verificaione de' documenti querelati (arguiti) di falso per mezzo di tre periti di scrittura che devono essere nominati *ex officio* nella medesima sentenza.

233. I motivi di falso stati dichiarati pertinenti ed ammissibili, sono enunciati espressamente nella dispositiva della sentenza che ne permette la prova: questa
non

non ha luogo per gli altri motivi non ammessi nè enunciati nella sentenza. I periti possono nondimeno fare quelle osservazioni dipendenti dalla loro arte ch'essi giudicano a proposito sui documenti pretesi falsi, salvo ai giudici di avervi il riguardo che può essere di ragione.

234. Ove occorra sentire testimonj, si osservano le formalità prescritte in appresso per gli esami. I documenti pretesi falsi vengono loro presentati, e da essi segnati se fanno o vogliono farlo; altrimenti, si fa menzione del loro rifiuto.

Le carte e scritture di confronto e altre che occorre di presentare ai periti, possono anche essere presentate ai testimonj in tutto o in parte, se il giudice delegato (commessario) lo crede conveniente, ed in tal caso sono anch'esse segnate da' testimonj medesimi, come si è qui sopra stabilito.

235. Se all'atto della deposizione i testimonj presentassero qualche documento, rimarrà quello unito alla deposizione dopo di essere stato però legato tanto dal giudice delegato (commessario) quanto da' testimonj, se possono o vogliono segnare; altrimenti, se ne fa menzione nel processo verbale.

Se il documento dal testimonio esibito fa prova o di falso o della verità de' documenti querelati (arguiti) di falso, viene presentato agli altri testimonj che potessero averne contezza, i quali pure devono segnarlo, come si è detto di sopra.

236. La prova per mezzo di periti si fa nella maniera seguente:

1.^o Le scritture di confronto sono indicate dalle parti di comune accordo, o designate dal giudice, conformemente è stato disposto all'articolo 200 nel titolo della *Verificazione delle scritture*.

2.^o Sono consegnati ai periti, la sentenza con cui fu ammessa la querela di falso i documenti pretesi falsi; il processo verbale dello stato dei medesimi documenti; la sentenza che ha ammessi i motivi di falso ed ordinata la relazione dei periti; le scritture di con-
fron-

fronto, se ne furono esibite; il processo verbale della presentazione di esse, e la sentenza colla quale fossero state ricevute. I periti devono, nella loro relazione, far rilievo (menzione) della consegna di questi atti e dell'esame che ne hanno fatto, senza che sia loro permesso di farne processo verbale; devono però segnare i documenti pretesi falsi.

Nel caso che i testimonj avessero aggiunto de' documenti, la parte può richiedere, ed il giudice delegato (commessario) ordinare che siano presentati ai periti.

3.º Nel resto devono osservarsi nella detta relazione le regole prescritte al titolo della *Verificazione delle scritture*.

237. In caso di ricusa del giudice delegato (commessario) o dei periti, si osserva il prescritto ai titoli della *Ricusa de' giudici*, e delle *Relazioni de' periti*.

238. Terminata l'istruzione, si domanda con un semplice atto di patrocinatore, che si proceda alla sentenza.

239. Se dalla procedura risultano indizj di falso o di falsificazione, quando gli autori o complici sieno viventi, e l'azione criminale non sia prescritta secondo il disposto dal Codice penale, il presidente rilascia contro gl' indiziati mandato di accompagnamento, e disimpegna in ciò le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

240. Nel caso dell'articolo precedente la procedura civile è sospesa fino al giudizio di falso.

241. Se nel giudicare sulla querela di falso il tribunale ha ordinato la soppressione, la lacerazione, il cancellamento in tutto o in parte, anche la riforma o la rinnovazione dei documenti da lui dichiarati falsi, l'esecuzione di questo capo di sentenza resta sospesa fino a tanto che dura il termine ad appellare o a ricorrere per cassazione, o che il condannato non abbia formalmente e validamente acconsentito al giudicato.

242. Nella sentenza definitiva sul falso si deve pronunciare, ciò che sarà di ragione, sulla restituzione dei

dei documenti sia alle parti, sia ai testimonj che gli avessero presentati; ciò ha luogo anche per i documenti pretesi falsi allorchè non sono giudicati tali. Relativamente ai documenti estratti da un pubblico ufficio, si ordina che sieno restituiti ai depositarj, o rimandati per mezzo del cancelliere nel modo che prescriverà il tribunale. Non avrà quindi luogo alcun altro separato giudizio per la restituzione de' documenti, la quale però non può essere eseguita che dopo spirato il termine prescritto dall'articolo precedente.

243. Durante lo stesso termine resta egualmente sospesa la restituzione delle scritture di confronto, o altre carte, se non viene altrimenti ordinato dal tribunale ad istanza de' depositarj di dette scritture, o delle parti che avessero interesse a domandarle.

244. I cancellieri devono uniformarsi esattamente agli articoli precedenti in ciò che li riguarda, sotto la pena d'interdizione dall'esercizio delle loro funzioni, di una multa non minore di 100 lire, e dei danni ed interessi delle parti, riservato ancora di procedere straordinariamente contro di loro quando il caso lo esiga.

245. Fino a tanto che i detti documenti e scritture restano depositati in cancelleria, è proibito ai cancellieri, senza un ordine espresso del tribunale, di rilasciare copie o spedizioni de' documenti o scritture pretese false. Relativamente agli atti i di cui originali o minute fossero stati deposti in cancelleria, e particolarmente riguardo ai registri che contenessero atti non querelati (arguiti) di falso, i suddetti cancellieri possono rilasciarne spedizioni alle parti che hanno diritto di domandarle, senza esigere però una maggiore retribuzione di quella che sarebbe spettata ai depositarj de' menzionati originali o minute. Il presente articolo si eseguisce sotto le pene comminate dall'articolo precedente.

Qualora i depositarj degli originali ne avessero fatto delle copie per rimpiazzare gli originali medesimi in esecuzione dell'art. 203, al titolo della *Verificazione delle scritture*, le spedizioni sopra di esse copie

pie non possono essere rilasciate che dai soli depositarj.

246. L'attore in causa di falso che soccombe, e condannato ad una multa non minore di lire 300, ed ai danni ed interessi, come risulterà di ragione.

247. Si esige egualmente la multa quando dopo essersi fatta ed ammessa la querela di falso, l'attore ha volontariamente desistito, o è rimasto soccombente, oppure se le parti siano state mandate fuori di processo (eliminate dal giudizio), sia per mancanza di motivi o di prove sufficienti, sia per non essersi soddisfatto per parte dell' attore alle diligenze e formalità qui sopra prescritte. Ciò ha luogo, siano quali si vogliano i termini ne' quali la sentenza è concepita, ed ancorchè essa abbia omissso di esprimere la condanna nella multa, e benchè l'attore offrisse di agire di falso in via straordinaria.

248. La condanna alla multa non ha luogo quando il documento o uno de' documenti querelati (arguiti) o di falso è stato dichiarato falso in tutto o in parte, allorquando sarà stato rigettato dalla causa o dal processo, come pure nel caso in cui la querela di falso non sia stata ammessa, siano quali si vogliano i termini che i giudici abbiano usati per rigettarla, o per non avervi riguardo.

249. Le transazioni sulla procedura di falso incidente non sono eleguibili se non sono omologate in giudizio previa la comunicazione al ministero pubblico, il quale può fare in tal argomento tutte quelle istanze che crederà convenienti.

250. L'attore nel giudizio di falso incidente può sempre proporre l'accusa di falso principale in via criminale; in questo caso il giudizio sulla causa civile, è sospeso, a meno che i giudici non credano che la causa possa essere giudicata indipendentemente dal documento querelato (arguiti) di falso.

251. Qualunque sentenza in causa di falso, sia d'istruzione, sia definitiva, non può essere pronunciata che dietro le conclusioni del ministero pubblico.

TITOLO XII.

De' esame de' testimonj.

252. I fatti che una delle parti intende di provare per mezzo de' testimonj, si articolano succintamente per via di conclusioni senza veruna comparso o ricorso.

I fatti in questo modo articolati devono essere egualmente per semplici conclusioni o riconosciuti o negati entro tre giorni; passato in qual termine, possono ritenersi per confessati o accertati.

253. Se i fatti articolati sono ammissibili, ma che siano negati, o dei quali la legge non ne proibisca la prova, potrà questa essere ordinata.

254. Il tribunale può anche ordinare *ex officio* la prova di quei fatti che gli sembrano concludenti, quando la legge non vi si opponga.

255. Il giudicato che ordina la prova deve contenere.

1.º I fatti da provarsi;

2.º La destinazione del giudice davanti a cui deve farsi l'esame.

Se i testimonj abiteranno in soverchia distanza, potrà essere ordinato che l'esame venga fatto davanti un giudice che si destinerà da un tribunale prescelto a quest' oggetto.

256. La prova contraria, ossia la riprova è di diritto. Essa, come quella dell' attore, deve cominciare e compirsi entro i termini stabiliti ne' seguenti articoli.

257. Ove l' esame debba eseguirsi nello stesso luogo in cui si è pronunciata la sentenza che lo permette, o nella distanza di tre miriametri (15. miglia), deve incominciare entro otto giorni dalla notificazione al *patrocinatore*, e se la sentenza è stata pronunciata contro la parte non avente patrocinatore, il detto termine occorre dalla notificazione fatta alla persona o al domicilio. Questi termini decorrono egualmente contro

la parte che ha fatto notificare la sentenza ; il tutto a pena di nullità .

Se la sentenza è suscettibile d' opposizione , il termine decorre dal giorno della scadenza della dilazione per formare opposizione .

258. Se l' esame de' testimonj deve farsi in un luogo più lontano , la sentenza fissa il termine entro il quale l' esame deve incominciare .

259. L' esame si reputa incominciato per ambedue le parti dal momento che il giudice delegato (commessario) ha rilasciato l' ordine di citazione de' testimonj a comparire pel giorno ed ora dal medesimo fissati .

Deve per conseguenza il giudice aprire i rispettivi processi verbali colla menzione della fattagli istanza e dell' ordine da lui in seguito rilasciato per la citazione dei testimonj .

260. I testimonj sono citati alla persona o al domicilio ; quelli domiciliati nell' estensione di tre miriametri (15 miglia) dal luogo in cui devono essere esaminati , sono citati almeno un giorno intero avanti il giorno indicato per l' esame . Si aggiunge un giorno per ogni tre miriametri per quei domiciliati ad una più grande distanza .

A ciascun testimonio si deve dar copia dell' ordinazione del giudice che lo chiama all' esame . Saranno perciò nulle le disposizioni di quei testimonj , nelle quali non fossero state osservate tutte le sovraespresse formalità .

261. Tre giorni almeno prima di quello destinato per l' esame , si cita per intervenire a quello la parte al di lei domicilio , e se ha costituito patrocinatore , al domicilio del medesimo . Se le deve comunicare (notificare) il nome , cognome , la professione ed il domicilio dei testimonj che sono per prodursi contro di lei ; il tutto a pena di nullità .

262. I testimonj si esaminano separatamente , tanto in presenza che in assenza delle parti .

Ogni testimonio , prima di essere sentito , deve dichiarare il tuo nome , cognome , la professione , l' età , l' abitazione ; se è parente o affine di alcuna delle parti ,

ti , ed in qual grado ; se è domestico o altrimenti addetto al servizio di alcuna di esse ; presta indi il giuramento di dire la verità ; e tutto sotto pena di nullità .

263. I testimonj che non compariscono , sono condannati a titolo d' indennizzazione verso la parte al pagamento di una somma non minore di dieci lire , e di più possono essere condannati ad una multa che non può eccedere cento lire .

L' ordinazione sopra tale oggetto del giudice delegato (commessario) è esecutiva , non ostante opposizione od appello .

I testimonj contumaci sono citati di nuovo a loro spese .

264. Se i testimonj di nuovo citati sono per la seconda volta contumaci , vengono condannati ad una multa di lire cento da pagarsi sotto pena di arresto personale ; il giudice delegato (commessario) può anche rilasciare contro di essi un mandato di accompagnamento .

265. Se il testimonio giustifica che non ha potuto presentarsi il giorno indicato , lo stesso giudice , dopo di avere ricevuto la di lui deposizione , lo assolve dalla multa e dalle spese della seconda citazione .

266. Se il testimonio giustifica di essere nell' impossibilità di presentarsi il giorno indicato , il giudice gli accorda una congrua dilazione , non eccedente però il termine fissato per cominciare l' esame , oppure il giudice si rende presso di lui per riceverne la deposizione . Se il testimonio abita in soverchia distanza , il giudice delegato (commessario) richiede il presidente del tribunale del luogo di sua dimora , e questi lo esamina , o delega un giudice a questo effetto . Il cancelliere poi di quel tribunale deve far pervenire immediatamente l' originale del processo verbale dell' esame alla cancelleria del tribunale avanti cui verte la causa : salvo a quello il diritto di conseguire un mandato esecutivo per le spese contro quella delle parti che ha domandato l' esame .

267. Se tutti i testimonj non possono essere sentiti l' istesso giorno , il giudice delegato (commessario) ne destina un altro ad ora fissa . Non occorre per ciò altra

citazione nè ai testimonj , nè alla parte , quantunque questa non si fosse presentata .

268. Niuno può essere citato come testimonio , se è parente o affine in linea retta di una delle parti , o conuge , ancorchè fosse divorziato .

269. I processi verbali dell' esame dei testimonj dovranno , sotto pena di nullità , contenere la data del giorno , l' ora , la comparza o mancanza delle parti e dei testimonj , l' esibizione delle citazioni , e le proroghe ad altri giorni ed ore , se sono state accordate .

270. L' eccezioni contro i testimonj devono esporsi prima della loro deposizione sia dalla parte stessa , sia dal suo patrocinatore , ed i testimonj sono tenuti a darvi gli opportuni schiarimenti . Le dette eccezioni devono essere circoscritte e specificate , non in termini vaghi e generali . Tanto queste che gli schiarimenti dei testimonj devono registrarsi pel processo verbale .

271. Il testimonio deve fare la sua deposizione verbalmente senza che gli sia permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto ; la deposizione si registra nel processo verbale , indi è letta al testimonio , e se gli domanda se vi persile ; il tutto sotto pena di nullità . Se gli domanda ancora se pretende di esigere indennizzazione .

272. Mentre si legge la deposizione , il testimonio può farvi quelle aggiunte o quei cangiamenti che crede opportuni , i quali si scrivono in fine o al margine della deposizione , ed anche di questi si fa lettura al testimonio . Di tali aggiunte o cangiamenti si fa menzione nel processo verbale : in tutto a pena di nullità .

273. Il giudice delegato (commessario) può , sia *ex officio* , sia per istanza di una delle parti , fare al testimonio quelle interrogazioni che crederà convenienti a schiarimento della fatta deposizione . Le risposte del testimonio , dopo fattane a lui la lettura , devono dal medesimo sottoscriversi , e se non vuole o non può , se ne fa menzione ; sono anche sottoscritte dal giudice e dal cancelliere : il tutto sotto pena di nullità .

274. La deposizione del testimonio , i cangiamenti o
le

le aggiunte devono essere dal medesimo sottoscritte , egualmente che dal giudice e dal cancelliere . Se il testimonio non vuole o non può sottoscrivere , se ne fa menzione nel processo verbale ; il tutto a pena di nullità . Vi si fa pure menzione dell' indennizzazione , se l' ha domandata , o del suo rifiuto .

275. I processi verbali devono far menzione delle osservate formalità prescritte dai precedenti articoli 261 , 262 , 269 , 270 , 271 , 272 , 273 , e 274 . Devono essere sottoscritte in calce dal giudice e dal cancelliere , non che dalle parti , se possono o vogliono sottoscriversi : in caso di rifiuto , deve farcene menzione ; il tutto sotto pena di nullità .

276. Le parti non possono nè interrompere il testimonio mentrè depone , nè fargli direttamente alcuna interrogazione , ma devono per tale oggetto dirigersi al giudice ; sotto pena di essere condannate dallo stesso giudice ad una multa di lire dieci , ed anche di maggior somma , e di venir pure , in caso di recidiva , esclusi dall' intervento all' esame . Le ordinazioni sopra questo argomento del giudice delegato (commessario) sono esecutive , non ostante l' appello o l' opposizione .

277. Se il testimonio domanda indennizzazione , questa viene tassata dal giudice delegato (commessario) ; la tassa si scrive sulla copia della citazione data al testimonio , e questa copia vale al pari di un ordine esecutivo . Il giudice deve far menzione nel processo verbale della tassata indennizzazione .

278. L' esame dovrà rispettivamente terminarsi fra otto giorni dall' epoca in cui si saranno cominciate a ricevere le deposizioni dei primi testimonj , a meno che nella sentenza che lo ha ingiunto , non siasi fissato un più lungo termine .

279. Se nondimeno , mentre corre il termine , una delle parti ne domanda la proroga , il tribunale può accordarla .

280. La domanda della proroga si scrive nel processo verbale del giudice delegato (commessario) , ed il tribunale l' accorda dietro il rapporto che il detto giudice deve farne
all'

all' udienza nel giorno da lui stesso indicato nel suo processo verbale , e ciò senza alcuna citazione , nè chiamata delle parti all' udienza , se queste o i loro patrocinatori sono stati presenti alla domanda della proroga . Non si accorda più di una proroga sotto pena di nullità .

281. La parte che ha fatto esaminare più di cinque testimonj sul fatto medesimo , non può ripetere le spese di altre deposizioni sullo stesso fatto .

282. Dopo la deposizione del testimonio non è lecito di proporre alcuna eccezione di sospetto contro il medesimo , quando questa non sia giustificata da prove scritte .

283. Possono essere allegati a sospetto :

I parenti o affini coll' una o coll' altra delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente ; i parenti e affini col conjuge fino allo stesso grado , se il conjuge è vivente , o se la parte o il testimonio ha dal conjuge defunto prole superstite ; e nel caso che il conjuge sia morto senza prole , possono essere allegati come sospetti i parenti , e gli affini in linea retta , i fratelli e le sorelle , i cognati e le cognate .

Possono anche essere allegati per sospetti , l' erede presuntivo o il donatario , quello che avesse mangiato o bevuto colla parte , e a di lei spese dopo pronunziata la sentenza che prescrive l' esame , quello che ha emesso certificati sui fatti relativi alla causa , non meno che i domestici od altrimenti addetti al servizio , e finalmente colui che è posto in istato di accusa , o che sarà stato condannato ad una pena .

284. Il testimonio allegato per sospetto sarà nulladimeno sentito .

285. Le persone che non avranno compiti in quindici anni , possono essere sentite : salvo ad avere alle loro deposizioni quel riguardo che sarà di ragione .

286. Spirato il termine per gli esami , la parte più diligente fa notificare copia dei processi verbali al patrocinatore del suo avversario , e richiede l' udienza con un semplice atto .

287. All' udienza si delibera prima di tutto sopra l' eccezioni di sospetto proposte contro i testimonj , ed il tribunale ne giudica sommariamente .

288. Nulladimeno , se la causa sul merito fosse in istato di essere decisa , si può pronunziare sul tutto con un solo giudicato .

289. Se i motivi di sospetto obbiettati prima della deposizione non sono giustificati da documenti scritti , la parte deve offrirne la pruova , e indicare i testimonj , altrimenti la sua eccezione non è più ammessa . Il tutto senza pregiudizio della riparazione d' ingiuria , danni ed interessi che potesse pretendere il testimonio allegato sospetto .

290. La pruova , essendo nel caso , sarà ordinata dal tribunale , salva la contropuova (la prova contraria) ; ed in tal caso dovrà farsi nelle forme prescritte in appresso per gli esami sommarij . Non potrà ivi venir dedotta alcuna eccezione di sospetto , se non è giustificata da prove scritte .

291. Se l' eccezioni di sospetto sono riconosciute sussistenti , la deposizione del testimonio allegato sospetto non sarà letta .

292. Se l' esame e la deposizione è dichiarata nulla per colpa del giudice delegato (commessario) , si ricomincia a di lui spese . I termini del nuovo esame o della nuova deposizione de' testimonj decorreranno dal giorno in cui sarà notificata la sentenza che lo ha ordinato : la parte può far esaminare gli stessi testimonj : se alcuno di essi non può essere sentito , i giudici avranno per le deposizioni da esso fatte nel primo esame quel riguardo che crederanno di ragione .

293. Non si rinnova l' esame dichiarato nullo per colpa del patrocinatore o dell' usciere ; ma la parte può contro di essi ripeter le spese ; e potranno eglino essere ancora condannati alla rifazione dei danni ed interessi , qualora il giudice riconosca accaduta la nullità per manifesta negligenza .

294. La nullità di una o più deposizioni non importa la nullità dell' esame .